

1992 - Asserita disparità di trattamento sanzionatorio rispetto ad ipotesi analoghe e denunciato contrasto con la tutela ambientale - Manifesta inammissibilità delle questioni. (*Legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 30, comma 3, primo periodo; Costituzione, artt. 3, 9 e 25, comma secondo*).

Reati e pene - Creazione di nuove fattispecie penali - Potere riservato esclusivamente al legislatore - Fondamento costituzionale e conseguenze. (*Costituzione, art. 25, comma secondo*).

Pronunce della Corte costituzionale - Sentenze di accoglimento - Sentenze da cui deriverebbe la creazione di nuove fattispecie penali - Preclusione in forza del principio di legalità dei reati e delle pene - Conseguente limite all'ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale. (*Costituzione, art. 25, comma secondo*).

Caccia - Materia regolata organicamente da disciplina speciale - Fattispecie sanzionabili e regime delle sanzioni - Determinazione rimessa alla discrezionalità del legislatore.

N. 33 — Ordinanza 5 febbraio 1996 Pag. 305

Impiego pubblico - Personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie - Trattamento economico - Adeguamento automatico triennale dell'indennità giudiziaria - Esclusione - Denunciata disparità di trattamento rispetto ai magistrati ed asserita violazione del principio di proporzionalità retributiva - Insussistenza - Manifesta infondatezza delle questioni. (*Legge 22 giugno 1988, n. 221, art. 1 - come interpretato dall'art. 3, comma 61, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 -; Costituzione, artt. 3 e 36*).

N. 34 — Ordinanza 5 febbraio 1996 » 309

Costituzione e intervento nel giudizio incidentale - Intervento di soggetti privi della qualità di parte del giudizio *a quo* - Inammissibilità.

Dirigenti - Dirigenti dello Stato collocati a riposo anteriormente all'ottobre 1989 - Trattamenti pensionistici - Perequazione automatica correlata agli aumenti stipendiali sopravvenuti per il personale in servizio - Omessa previsione - Richiesta di pronuncia additiva riferita ad interi testi normativi - Manifesta inammissibilità della questione. (*D.L. 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni,*

le - Illegittimità costituzionale parziale. (D.L. 13 settembre 1991, n. 299 - convertito, con modificazioni, nella legge 18 novembre 1991, n. 363 -; art. 4-bis, comma 1; Costituzione, artt. 24, comma primo, e 102, comma primo).

N. 55 — Sentenza 21 febbraio 1996 Pag. 423

Privilegio - Privilegio a favore dei crediti dell'agente - Mancata limitazione all'ipotesi dell'agente-persona fisica ed a quella dell'agente-società di persone in cui l'attività sia svolta dagli agenti-soci ed il lavoro abbia funzione preminente sul capitale - Asserita violazione del principio di eguaglianza - Richiesta di pronuncia additiva non corrispondente a una soluzione costituzionalmente obbligata, ma ad una fra le diverse soluzioni possibili - Inammissibilità della questione. (Cod. civ., art. 2751-bis, n. 3; Costituzione, art. 3).

N. 56 — Ordinanza 21 febbraio 1996 » 429

Processo penale - Misure cautelari - Custodia cautelare in carcere - Divieto nei casi di AIDS conclamata o di grave deficienza immunitaria per infezione da HIV - Applicabilità anche quando sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza - Questione avente ad oggetto norma già dichiarata *in parte qua* costituzionalmente illegittima - Manifesta inammissibilità. (Cod. proc. pen., art. 286-bis; Costituzione, artt. 2, 3, 27 e 32).

N. 57 — Ordinanza 21 febbraio 1996 » 433

Lavoro e previdenza (controversie in materia di) - Controversie di lavoro del personale degli enti pubblici trasformati in enti pubblici economici o in società - Controversie attribuite all'autorità giudiziaria ordinaria - Potere di quest'ultima di annullare i provvedimenti amministrativi dell'ente sottoposti al giudizio - Omessa previsione - Denunciata lesione del diritto di agire in giudizio a tutela dei propri diritti e interessi legittimi - Difetto di rilevanza emergente dalla stessa ordinanza di rimessione - Manifesta inammissibilità della questione. (D.L. 6 maggio 1994, n. 269 - convertito nella legge 4 luglio 1994, n. 432 -, art. 1; Costituzione, art. 24).

- N. 52 — Sentenza 21 febbraio 1996 Pag. 403

Elezioni - Reati elettorali - Decriminalizzazione delle infrazioni in materia di propaganda elettorale - Uso di altoparlanti collocati su mezzi mobili per la propaganda nei trenta giorni precedenti la data delle elezioni - Omessa inclusione fra le condotte depenalizzate - Conseguente applicabilità della sanzione penale (arresto fino a sei mesi e ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000), anzichè della sanzione amministrativa pecuniaria (da lire 200.000 a lire 2.000.000) - Contrasto con i principî di ragionevolezza e di razionalità della legislazione - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (*Legge 10 dicembre 1993, n. 515, art. 15, comma 17; Legge 24 aprile 1975, n. 130, art. 7; Costituzione, art. 3*).

- N. 53 — Sentenza 21 febbraio 1996 » 409

Ricorso statale - Impugnazione formalmente rivolta avverso una legge regionale nel suo insieme - Desumibilità delle norme cui le censure effettivamente si riferiscono - Indicazione precisa dei parametri che si assumono violati - Ammissibilità del ricorso - Rigetto dell'eccezione di genericità dedotta dalla regione resistente.

Regione Valle d'Aosta - Attività di rilievo internazionale - Interventi regionali per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo - Prevista determinazione direttamente da parte della Regione - Esorbitanza dai limiti della competenza regionale in materia ed invasione della sfera dei rapporti internazionali riservata allo Stato - Illegittimità costituzionale. (*Legge Regione Valle d'Aosta riapprovata il 13 luglio 1993, artt. 3, 11, 12 e 13; Statuto Regione Valle d'Aosta, art. 2; d.P.R. 22 febbraio 1982, n. 182, art. 2; legge 26 febbraio 1987, n. 49, art. 2*).

- N. 54 — Sentenza 21 febbraio 1996 » 417

Riscossione delle imposte - Accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni - Misure dell'aggio, del minimo garantito e del canone minimo di concessione - Controversie sorte in sede di revisione - Attribuzione ad apposita commissione arbitrale - Previsione di un'ipotesi di arbitrato obbligatorio, in contrasto con il diritto di azione e difesa e con la tutela giurisdiziona-

- N. 49 — Ordinanza 19 febbraio 1996 Pag. 391

Processo penale - Documentazione degli atti - Interrogatorio in udienza dell'arrestato o del fermato - Documentazione integrale mediante riproduzione fonografica o audiovisiva - Mancata previsione - Denunciata disparità di trattamento tra soggetti in stato di detenzione - Difetto di pregiudizialità della questione, avendo il rimettente esaurito la propria cognizione - Manifesta inammissibilità della questione. (*Cod. proc. pen., artt. 127, comma 10, e 141-bis; Costituzione, art. 3*).

- N. 50 — Ordinanza 19 febbraio 1996 » 395

Ordinamento penitenziario - Permessi premio - Concessione ai condannati per determinati delitti nei soli casi in cui essi collaborino con la giustizia - Denunciata variazione del contenuto e dell'afflittività della pena già in esecuzione - Necessità di riesaminare la rilevanza della questione alla stregua del *novum* introdotto da sopravvenuta dichiarazione di parziale incostituzionalità - Restituzione degli atti al giudice *a quo*. (*Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 4-bis; Costituzione, art. 25, comma secondo*).

- N. 51 — Ordinanza 19 febbraio 1996 » 399

Sciopero e serrata - Sciopero nei servizi pubblici essenziali - Sanzioni per inosservanza dell'obbligo di preavviso minimo - Trattenimento e versamento all'INPS di contributi sindacali - Attribuzione del relativo potere al datore di lavoro nei confronti delle organizzazioni sindacali, in assenza di garanzie procedurali - Questione avente ad oggetto norma già emendata dalla Corte con pronuncia additiva - Manifesta inammissibilità. (*Legge 12 giugno 1990, n. 146, art. 4, comma 2; Costituzione, artt. 39 e 40*).

Sciopero e serrata - Sciopero nei servizi pubblici essenziali - Sanzioni per inosservanza dell'obbligo di preavviso minimo - Sospensione temporanea del potere di trattativa dell'organizzazione sindacale inadempiente - Denunciata violazione della libertà sindacale e del diritto di sciopero - Manifesta inammissibilità della questione, per difetto di rilevanza. (*Legge 12 giugno 1990, n. 146, art. 4, comma 3; Costituzione, artt. 39 e 40*).

N. 47 — Ordinanza 19 febbraio 1996 Pag. 383

Processo penale - Procedimento pretorile - Informazione di garanzia - Comunicazione necessaria a partire dal primo atto cui il difensore ha diritto di assistere - Omessa previsione di un termine ragionevole entro cui l'indagato deve essere comunque informato dell'esistenza di un procedimento a suo carico - Questione sostanziantesi nella richiesta di una modifica normativa eccedente i poteri della Corte e riservata alla discrezionalità legislativa - Manifesta inammissibilità. (*Legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, n. 38; cod. proc. pen., artt. 369 e 554; Costituzione, artt. 3 e 24*).

Processo penale - Procedimento pretorile - Decreto di citazione a giudizio - Emissione da parte del pubblico ministero senza aver compiuto alcuna indagine e senza aver prima sentito l'indagato - Possibilità - Asserita violazione del diritto di difesa e dei principî di eguaglianza e di obbligatorietà dell'azione penale - Questione già dichiarata infondata - Manifesta infondatezza. (*Cod. proc. pen., art. 554, comma 1; Costituzione, artt. 3, 24, comma secondo, e 112*).

Processo penale - Procedimento pretorile - Indagini preliminari - Dichiarazioni rese spontaneamente dall'indagato o assunte alla presenza della polizia giudiziaria - Utilizzabilità ai fini probatori - Esclusione, salvo che per la contestazione di cui all'art. 503 cod. proc. pen. - Questione di costituzionalità prospettata in via ipotetica - Manifesta inammissibilità, per difetto di attualità e di rilevanza. (*Cod. proc. pen., artt. 350, commi 2, 3 e 7, 514, comma 1, e 503, comma 3; Costituzione, artt. 24 e 112*).

N. 48 — Ordinanza 19 febbraio 1996 » 387

Impugnazioni penali - Appello - Questioni di nullità - Ricognosciuta erroneità della sentenza di improcedibilità dell'azione, adottata nella fase predibattimentale - Potere del giudice di appello di disporre la trasmissione degli atti al primo giudice, ovvero di ammettere l'imputato ai riti alternativi in appello - Esclusione - Questione prospettata in modo perplesso e inidoneo a dimostrarne la pregiudizialità e la rilevanza - Manifesta inammissibilità. (*Cod. proc. pen., art. 604, comma 6; Costituzione, artt. 3, 24 e 102*).

N. 45 — Ordinanza 19 febbraio 1996 Pag. 371

Processo penale - Prova testimoniale - Esame dei testimoni in dibattimento - Domande del difensore di parte civile relative a fatti non direttamente inerenti alla posizione della parte privata - Possibilità - Ritenuta preclusione - Denunciata disparità di trattamento rispetto al pubblico ministero e all'imputato, nonché asserita compressione del diritto di difesa - Insussistenza della preclusione censurata - Manifesta infondatezza della questione. (*Cod. proc. pen., art. 498, comma 1 - in relazione agli artt. 194, comma 3, e 100 dello stesso Codice -; Costituzione, artt. 3 e 24, comma secondo*).

Processo penale - Prova testimoniale - Esame dei testimoni in dibattimento - Possibilità per il testimone di consultare documenti in aiuto della memoria - Previsione limitata ai soli documenti da lui stesso redatti - Conseguente divieto di consultare documenti, note scritte e pubblicazioni di provenienza altrui - Denunciata disparità di trattamento rispetto al perito e al consulente tecnico - Manifesta infondatezza della questione. (*Cod. proc. pen., art. 499, comma 5; Costituzione, art. 3*).

N. 46 — Ordinanza 19 febbraio 1996 » 375

Pena - Pene detentive brevi - Sanzioni sostitutive - Ambito di operatività - Inapplicabilità al reato di falsa testimonianza previsto dall'art. 372 cod. pen. (nel suo testo originario) - Lamentata disparità di trattamento rispetto al reato di false informazioni al pubblico ministero (previsto dall'art. 371-bis cod. pen.) - Insussistenza - Manifesta infondatezza della questione. (*Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 60, comma primo; Costituzione, art. 3*).

Pena - Pene detentive brevi - Sanzioni sostitutive - Ambito di operatività - Inapplicabilità a categorie di reati distinte per materia, e, in particolare, ai reati in materia di armi da sparo - Denunciata irrazionalità sopravvenuta e lamentato contrasto con il principio di proporzione tra pena e gravità dell'offesa - Manifesta inammissibilità della questione, per difetto di rilevanza. (*Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 60; Costituzione, artt. 3 e 27*).

Giudice naturale - Precostituzione per legge del giudice - Significato del principio - Implicazioni in materia penale - Necessità che la competenza territoriale sia in qualche modo collegata con il luogo di consumazione del reato - Esclusione.

N. 43 — Sentenza 19 febbraio 1996 Pag. 357

Giudizio *a quo* - Legittimazione delle parti e interesse ad agire - Valutazione spettante al giudice rimettente - Controllo da parte della Corte - Esclusione - Rigetto di eccezione di inammissibilità della questione.

Giudice rimettente - Difetto di giurisdizione o di competenza - Rilevabilità da parte della Corte nei soli casi di indubbia evidenza - Rigetto di eccezione di inammissibilità della questione.

Lavoro (rapporto di) - Tutela delle lavoratrici madri - Indennità giornaliera di maternità - Spettanza alle lavoratrici con contratto a tempo parziale impegnate nei progetti di utilità collettiva (di cui all'art. 23 della legge n. 67 del 1988) - Esclusione, trattandosi di rapporto qualificato come «di lavoro non subordinato» - Denunciata discriminazione rispetto alle lavoratrici di altre categorie, nonchè asserita violazione dei principî a tutela della donna e della maternità - Inammissibilità della questione, per difetto di rilevanza. (*Legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 23; Costituzione, artt. 3 e 37*).

N. 44 — Sentenza 19 febbraio 1996 » 365

Lavoro (rapporto di) - Licenziamento illegittimo nell'impresa "minore" - Facoltà di optare fra la riassunzione del lavoratore ed il risarcimento del danno - Attribuzione al datore di lavoro - Conseguente ritenuta esenzione di quest'ultimo dall'obbligo risarcitorio in caso di mancato ripristino del rapporto per causa a lui non imputabile - Denunciata diversità di regime rispetto all'impresa "maggiore" ed asserita mancanza di tutela effettiva del lavoratore - Interpretazione adeguatrice della norma censurata - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione. (*Legge 15 luglio 1966, n. 604, art. 8 - come modificato dall'art. 2 della legge 11 maggio 1990, n. 108 -; Costituzione, artt. 3 e 24*).

ne normativa preclusa alla Corte e riservata al legislatore - Inammissibilità della questione. (*Cod. civ., art. 2751-bis, n. 5; Costituzione, artt. 3 e 35*).

Pronunce della Corte costituzionale - Pronunce additive - Richiesta di introdurre una nuova ipotesi di privilegio dei crediti - Scelta riservata alla discrezionalità del legislatore - Inammissibilità della questione.

N. 41 — Sentenza 19 febbraio 1996 Pag. 341

Ausiliari del giudice - Periti e consulenti tecnici d'ufficio - Compensi per prestazioni non previste dalle tabelle - Liquidazione in base al sistema delle "vacazioni" (commisurato al tempo impiegato) - Denunciata disparità di trattamento, con asserita lesione del principio di sufficienza e proporzionalità della retribuzione - Non fondatezza della questione. (*Legge 8 luglio 1980, n. 319, art. 4; Costituzione, artt. 3 e 36*).

Ausiliari del giudice - Periti e consulenti tecnici d'ufficio - Onorari liquidati in base al sistema delle "vacazioni" - Adeguamento dei relativi importi all'andamento dei valori monetari - Compito demandato dalla legge al Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro - Auspicio della Corte che siano rispettate le previste scadenze triennali.

Retribuzione (diritto alla) - Sufficienza e proporzionalità della retribuzione - Riferibilità ai compensi spettanti ai periti e consulenti tecnici d'ufficio - Esclusione. (*Costituzione, art. 36*).

N. 42 — Sentenza 19 febbraio 1996 » 349

Riproposizione della questione incidentale - Questione già dichiarata inammissibile per difetto di motivazione e contraddittorietà dell'ordinanza di rimessione - Superamento di tali vizi nella nuova ordinanza - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione basata su assunto contrario.

Radiotelevisione e servizi radioelettrici - Reati di diffamazione commessi attraverso l'impiego del mezzo radiotelevisivo - Autorità giudiziaria territorialmente competente - Determinazione - Criterio - Riferimento al luogo di residenza della persona offesa - Lamentata deroga irragionevole al *forum commissi delicti* e denunciato contrasto con il principio del giudice naturale precostituito per legge - Insussistenza - Non fondatezza della questione. (*Legge 6 agosto 1990, n. 223, art. 30, commi 4 e 5; Costituzione, artt. 3 e 25*).

di insolvenza del datore di lavoro - Previsione di tale tutela per i soci di cooperative di produzione e lavoro, ai quali il diritto al trattamento sia attribuito dall'atto costitutivo o dalle successive delibere assembleari - Mancanza - Denunciata violazione del principio di eguaglianza, per disparità di trattamento rispetto ai prestatori di lavoro subordinato - Esclusione - Non fondatezza della questione. (*Legge 29 maggio 1982, n. 297, art. 2, comma primo; Costituzione, art. 3*).

N. 31 — Sentenza 5 febbraio 1996 Pag. 291

Circolazione stradale - Sospensione provvisoria della patente di guida in caso di lesioni personali o di omicidio colposo derivati da infrazione al codice della strada - Opposizione al Pretore nelle forme della legge n. 689 del 1981 - Esperibilità - Omessa previsione - Denunciata disparità di trattamento rispetto agli altri casi di sospensione provvisoria ed asserita violazione della tutela giurisdizionale - Esistenza di una possibile lettura adeguatrice della disposizione censurata - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione. (*D. lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 223, comma 5 - come modificato da d. lgs. 10 settembre 1993, n. 360 -; Costituzione, artt. 3, 24 e 102*).

Circolazione stradale - Sospensione provvisoria della patente di guida in caso di lesioni personali o di omicidio colposo derivati da infrazione al codice della strada - Tutela giudiziaria avverso il relativo provvedimento prefettizio - Esperibilità - Condizione - Proposizione di previo ricorso al Ministro dei trasporti - Denunciata lesione della garanzia giurisdizionale - Assenza nella disposizione censurata di preclusioni espresse, tali da non consentirne una lettura adeguatrice - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione. (*D. lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 223, comma 5 - come modificato da d. lgs. 10 settembre 1993, n. 360 -; Costituzione, artt. 3 e 24*).

Interpretazione della disposizione censurata - Pluralità di interpretazioni possibili - Necessità di optare, in assenza di un diritto vivente, per l'interpretazione aderente al parametro costituzionale, altrimenti vulnerato.

N. 32 — Ordinanza 5 febbraio 1996 » 301

Caccia - Impossessamento a fine di profitto della selvaggina illecitamente catturata o abbattuta - Configurabilità quale furto venatorio - Esclusione, a norma della legge n. 157 del

nella legge 28 febbraio 1990, n. 37; d.l. 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, nella legge 23 gennaio 1991, n. 21; legge 6 marzo 1992, n. 216; Costituzione, artt. 3, 36 e 38).

- N. 35 — Ordinanza 5 febbraio 1996 Pag. 315

Processo penale - Misure cautelari - Custodia cautelare in carcere - Presunzione di adeguatezza per alcuni titoli di reato - Conseguente impossibilità di applicare, in relazione ad essi, misure coercitive meno afflittive nel corso del processo - Denunciato contrasto con i principî di ragionevolezza e di eguaglianza, nonché con la presunzione di non colpevolezza dell'imputato - *Ius superveniens* - Restituzione degli atti al giudice *a quo*, per il riesame della rilevanza. (Cod. proc. pen., artt. 275, comma 3, e 299, comma 2; Costituzione, artt. 3, 13 e 27, comma secondo).

- N. 36 — Ordinanza 5 febbraio 1996 » 319

Previdenza e assistenza sociale - Assegno di invalidità - Requisiti - Percentuale minima di riduzione della capacità lavorativa - Elevazione dai due terzi al settantaquattro per cento, a partire dal 12 marzo 1992 - Inapplicabilità alle domande presentate prima di tale data, pur se il riconoscimento dei requisiti sanitari intervenga in epoca successiva - Omessa previsione - Questione avente ad oggetto norma già dichiarata *in parte qua* costituzionalmente illegittima - Manifesta inammissibilità. (D. Lgs. 23 novembre 1988, num. 509, art. 9, comma 2; Costituzione, artt. 3, 38, comma primo, 76).

- N. 37 — Ordinanza 5 febbraio 1996 » 323

Esecuzione penale - Applicazione *in executivis* della disciplina del reato continuato su richiesta delle parti - Poteri del giudice dell'esecuzione - Potere-dovere di verificare i presupposti della continuazione e la congruità della pena concordata dalle parti - Ritenuta mancanza - Conseguente asserita violazione della funzione rieducativa della pena e della soggezione dei giudici solo alla legge - Erroneità della premessa interpretativa assunta dal rimettente - Manifesta infondatezza della questione. (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, art. 188; Costituzione, artt. 27, comma secondo, e 101, comma secondo).

INDICE SOMMARIO

N. 1 — Sentenza 8 gennaio 1996 Pag. 7

Costituzione e intervento nel giudizio incidentale - Costituzione del pubblico ministero del giudizio *a quo* - Mancata previsione nelle norme generali e integrative di procedura dinanzi alla Corte - Possibilità di applicazione analogica della disciplina dettata per le parti in causa - Esclusione - Conseguenza - Inammissibilità della costituzione del Procuratore regionale della Corte dei conti. (*Legge 11 marzo 1953, n. 87, artt. 23 e 25; Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale 16 marzo 1956, artt. 3, 9*).

Impiego pubblico - Dipendenti degli enti locali - Inquadramenti e profili professionali - Provvedimenti deliberati prima del 31 agosto 1993 in difformità dalle disposizioni del d.P.R. 25 giugno 1983, n. 347 - Sanatoria *ope legis* - Manifesta irragionevolezza e violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di censure ulteriori. (*Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 3, comma 6-bis; Costituzione, artt. 3 e 97 - 24, 25, 70, 77, 81, 98, comma primo, 113 e 128*).

Impiego pubblico - Dipendenti degli enti locali "dissestati" - Inquadramenti e profili professionali - Sanatoria *ope legis* dei provvedimenti illegittimi adottati fino al 31 agosto 1993 - Denunciata mancanza di copertura dei relativi oneri finanziari - Questione strumentale rispetto a quella concernente la legittimità della sanatoria stessa - Difetto della ragion d'essere dell'una, in conseguenza dell'avvenuto accoglimento dell'altra. (*D.L. 27 agosto 1994, n. 515 - convertito nella legge 28 ottobre 1994, n. 596 -; combinato disposto degli artt. 2 e 9; Costituzione, art. 81*).

N. 2 — Sentenza 8 gennaio 1996 » 21

Rilevanza della questione - Delibazione e controllo - Qualificazione dei fatti di causa e individuazione delle norme applicabili - Valutazioni del giudice a quo sorrette da argomen-

N. 38 — Ordinanza 5 febbraio 1996 Pag. 327

Processo penale - Procedimento pretorile - Potere di emettere il decreto di citazione a giudizio dell'imputato - Attribuzione direttamente al pubblico ministero - Omessa previsione di adeguato controllo da parte del giudice e di integrazione probatoria da parte della difesa, con riflessi negativi sulla possibilità di celebrare il giudizio abbreviato - Richiesta alla Corte di un intervento additivo rientrante nella discrezionalità legislativa - Manifesta inammissibilità della questione. (Cod. proc. pen., artt. 560, 561 e 562 - in relazione agli artt. 554, comma 1, e 555 -; Costituzione, artt. 3, 24 e 76).

Petiturum - Richiesta di *reductio ad legitimitatem* della norma censurata - Mancata indicazione della soluzione costituzionalmente obbligata - Pluralità di soluzioni possibili - Intervento rientrante nella discrezionalità del legislatore - Manifesta inammissibilità della questione.

N. 39 — Ordinanza 5 febbraio 1996 » 331

Sanzioni amministrative - Infrazioni al codice della strada - Azione ordinaria di accertamento negativo dei presupposti del verbale di contestazione - Esenzione dagli oneri fiscali e potere del giudice di annullare, in tutto o in parte, l'atto impugnato - Omessa previsione - Denunciata disparità di trattamento processuale rispetto al giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione previsto dalla legge n. 689 del 1981 - Manifesta inammissibilità della questione (per difetto di motivazione sulla rilevanza e per ulteriori concorrenti motivi). (Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 23, commi decimo e undicesimo; Costituzione, art. 3).

N. 40 — Sentenza 19 febbraio 1996 » 335

Premessa interpretativa del giudice *a quo* - Interpretazione non implausibile e non contraddetta dal "diritto vivente" - Possibilità di riesame da parte della Corte - Esclusione.

Privilegio - Privilegio generale sui mobili - Riconoscimento in favore dei crediti del prestatore autonomo d'opera manuale - Omessa previsione - Asserita disparità di trattamento rispetto ai crediti dell'imprenditore artigiano e denunciata insufficiente protezione del lavoro - Richiesta di un'innovazione

del fatto - Obbligo per il nuovo giudice di darne lettura - Asserita irragionevolezza e denunciato contrasto con i principi di oralità e immediatezza del dibattimento, nonché con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Insussistenza - Manifesta infondatezza della questione. (Cod. proc. pen., art. 511, comma 1; Costituzione, artt. 3, 76 e 97).

N. 100 — Ordinanza 25 marzo 1996 Pag. 751

Imposte e tasse in genere - Plusvalenze conseguite in occasione di procedimenti espropriativi o a seguito di cessione volontaria di aree sottoposte a procedura ablatoria - Retroattivo assoggettamento ad imposizione fiscale (in alternativa all'INVIM) - Denunciata violazione dei principi di eguaglianza, di capacità contributiva e di imparzialità dell'azione amministrativa - Questione sostanzialmente già decisa - Manifesta infondatezza. (Legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 11, comma 9; Costituzione, artt. 3, 53 e 97).

N. 101 — Ordinanza 25 marzo 1996 » 757

Processo penale - Misure cautelari reali - Sequestro preventivo - Riesame - Potere di confermare il provvedimento impugnato per ragioni diverse da quelle in esso indicate - Susistenza (secondo il prevalente orientamento della Cassazione) anche in ipotesi di rilevata nullità per vizio della motivazione - Questione sostanziantesi nella prospettazione di un normale dubbio interpretativo - Manifesta inammissibilità. (Cod. proc. pen., art. 309, comma 9, richiamato dall'art. 324, comma 7; Costituzione, artt. 3, comma primo, e 24, comma secondo).

N. 102 — Ordinanza 25 marzo 1996 » 761

Esecuzione forzata in genere - Esecuzione forzata dei crediti nei confronti delle amministrazioni locali - Esecuzioni presso soggetti diversi dal tesoriere, presso le sezioni di tesoreria dello Stato e presso le sezioni decentrate del bancomato - Inammissibilità, a pena di nullità rilevabile d'ufficio - Denunciata posizione di privilegio attribuita alle amministrazioni debitorie, in violazione del principio di eguaglianza e del

applicata la pena su richiesta delle parti - Asserita violazione del principio di eguaglianza e denunciata ultrattività della fattispecie penale abolita - Erroneità del presupposto interpretativo da cui muove il rimettente - Non fondatezza della questione. (*Cod. proc. pen., art. 673; Costituzione, artt. 3 e 25*).

- N. 97 — Sentenza 25 marzo 1996 Pag. 731

Servizi antincendi - Affidamento al Corpo nazionale dei vigili del fuoco - Facoltà degli stabilimenti industriali di istituire un proprio servizio di prevenzione ed estinzione - Mancata previsione di analoga facoltà anche per i locali di pubblico spettacolo - Denunciata disparità di trattamento di situazioni omogenee, con incidenza sulla libertà di iniziativa economica privata - Esclusione - Non fondatezza della questione. (*Legge 13 maggio 1961, n. 469, art. 2, lett. c; Costituzione, artt. 3 e 41*).

- N. 98 — Sentenza 25 marzo 1996 » 737

Processo penale - Costituzione di parte civile - Persona offesa dal reato contestato in via suppletiva - Possibilità di costituirsi parte civile dopo l'inizio del dibattimento - Ritenuta preclusione, in forza del termine di decadenza fissato dall'art. 79 cod. proc. pen. - Denunciata violazione del principio di uguaglianza e del diritto alla tutela giurisdizionale - Insussistenza alla stregua di interpretazione adeguatrice della norma censurata - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione. (*Cod. proc. pen., artt. 79 e 519; Costituzione, artt. 3, comma primo, e 24, commi primo e secondo*).

Interpretazione della disposizione censurata - Pluralità di interpretazioni possibili - Necessaria preferenza per quella che consente di attribuire un significato conforme a Costituzione.

- N. 99 — Ordinanza 25 marzo 1996 » 745

Processo penale - Dibattimento - Letture consentite - Verbali delle prove assunte in precedente fase dibattimentale da giudice poi dichiaratosi incompatibile per ritenuta diversità

proc. civ.), nonché asserita violazione del diritto di difesa - Insussistenza - Non fondatezza della questione. (*Cod. proc. pen., art. 540, comma 1; Costituzione, artt. 3 e 24*).

Processo penale - Sentenza di condanna in primo grado - Disposizioni civili - Condanna al risarcimento del danno - Esecutività *ex lege* - Omessa previsione - Potere del giudice di appello di revocare (e non solo di sospendere) la provvisoria esecuzione già concessa - Questione di costituzionalità proposta in via meramente consequenziale ad altra respinta dalla Corte - Non fondatezza. (*Cod. proc. pen., art. 600, comma 2; Costituzione, art. 3*).

Processo penale - Costituzione di parte civile - Costituzione effettuata in udienza - Concessione all'imputato di termini a difesa analoghi a quelli previsti per il decreto di citazione a giudizio (art. 555, comma 3, cod. proc. pen.) - Omessa previsione - Denunciata violazione del diritto di difesa e del principio di uguaglianza tra le parti - Non fondatezza della questione. (*Cod. proc. pen., art. 78; Costituzione, artt. 3 e 24*).

N. 95 — Sentenza 25 marzo 1996 Pag. 713

Processo penale - Attività integrativa di indagine dopo l'udienza preliminare - Dichiarazioni rese da testimoni dinanzi al pubblico ministero - Utilizzabilità ai fini delle contestazioni nell'esame dibattimentale dei testimoni - Omessa previsione espressa - Denunciata difformità di trattamento rispetto all'attività di indagine compiuta prima dell'udienza preliminare, nonché lamentato impedimento all'efficace esercizio dell'azione penale e del diritto di difesa dell'imputato - Erroneità dell'interpretazione da cui muove il giudice rimettente - Non fondatezza della questione. (*Cod. proc. pen., art. 430; Costituzione, artt. 3 e 24*).

N. 96 — Sentenza 25 marzo 1996 » 719

Esecuzione penale - Poteri del giudice dell'esecuzione - Revoca della sentenza per abolizione del reato - Ipotesi in cui l'*abolitio criminis* riguardi solo alcuni dei reati per i quali è intervenuta la condanna - Mancata previsione espressa - Ritenuta impossibilità di revoca parziale della sentenza e di rideterminazione della pena da eseguire - Prospettata inapplicabilità dell'istituto nei casi di abolizione di uno solo dei reati uniti dal vincolo della continuazione o per i quali è stata

N. 93 — Sentenza 25 marzo 1996 Pag. 691

Ricorso statale - Denunciata proroga, con legge regionale, del termine fissato in atto statale di indirizzo e coordinamento - Mancata impugnazione di precedenti proroghe del medesimo termine disposte da altre leggi della stessa regione - Circostanza ininfluenza sulla proponibilità del ricorso - Ammissibilità della questione. (*Legge Regione Lazio riapprovata il 7 marzo 1995; Costituzione, art. 117*).

Regione Lazio - Sanità pubblica - Case di cura private - Adeguamento ai requisiti tecnico-strutturali stabiliti dalla Regione nel rispetto di atto statale di indirizzo e coordinamento - Proroga, con legge regionale, del termine fissato nel medesimo atto - Sostanziale vanificazione del carattere vincolante della funzione statale di indirizzo e coordinamento - Conseguente violazione dei limiti alla potestà legislativa regionale concorrente - Illegittimità costituzionale. (*Legge Regione Lazio riapprovata il 7 marzo 1995; Costituzione, art. 117*).

Regioni in genere - Indirizzo e coordinamento - Termine finale indicato in atto statale di indirizzo e coordinamento - Valore di "principio fondamentale" della materia - Possibilità di proroga con legge regionale - Sussistenza solo in presenza di ragioni eccezionali specificamente riferibili alla singola regione - Eventuale mancanza - Motivo di illegittimità costituzionale della legge regionale di proroga. (*Costituzione, art. 117*).

N. 94 — Sentenza 25 marzo 1996 » 701

Rilevanza della questione - Motivazione del giudice rimettente - Plausibilità e coerenza logica - Sussistenza - Rigetto di eccezione di inammissibilità basata su assunto contrario.

Termini della questione - Parametri costituzionali - Indicazione nell'ordinanza di rimessione - Sussistenza - Rigetto di eccezione di inammissibilità formulata dalla parte costituita.

Processo penale - Sentenza di condanna in primo grado - Disposizioni civili - Condanna al risarcimento del danno - Esecutività *ex lege* - Omessa previsione - Concedibilità della provvisoria esecuzione solo a richiesta della parte civile ed in presenza di giustificati motivi - Denunciata diversità di regime rispetto alla provvisoria (art. 540, comma 2, cod. proc. pen.) e alle sentenze civili di primo grado (art. 282, cod.

N. 89 — Sentenza 25 marzo 1996 Pag. 667

Oggetto del giudizio incidentale - Norme penali di favore - Rilevanza della questione volta a caducarle - Sussistenza - Non configurabilità di un'ipotesi di *fictio litis* - Rigetto di eccezione di inammissibilità basata su assunto contrario.

Processo penale - Misure cautelari - Custodia cautelare in carcere - Termine massimo di durata in ipotesi di pluralità di ordinanze custodiali per fatti connessi - Decorrenza dalla data di esecuzione o notifica della prima ordinanza, pur se all'epoca la notizia dei fatti di successiva contestazione non risultava ancora dagli atti - Mancata previsione, in subordine, di una diversa decorrenza in caso di tempestività della nuova contestazione - Denunciata violazione del principio di eguaglianza (per irragionevole equiparazione di situazioni diverse ed ingiustificata disparità di trattamento di situazioni simili) - Esclusione - Non fondatezza della questione. (*Cod. proc. pen., art. 297, comma 3; Costituzione, art. 3*).

Eguaglianza (principio di) - Portata e limiti del principio - Necessità che a situazioni eguali corrisponda l'identica disciplina e a situazioni diverse discipline differenziate - Natura dinamica della relativa valutazione - Inerenza al giudizio di eguaglianza del giudizio di ragionevolezza, inteso come apprezzamento di conformità tra la regola introdotta e la «causa» normativa che la deve assistere - Necessità che tale apprezzamento non sconfini nel merito delle opzioni riservate al legislatore. (*Costituzione, art. 3*).

N. 90 — Ordinanza 25 marzo 1996 » 677

Ordinamento (processuale e) giudiziario - Assegnazione delle cause civili - Determinazione dei relativi criteri da parte del Consiglio superiore della magistratura - Previsione di un criterio automatico per l'assegnazione a ciascun magistrato dei singoli affari - Conflitto di attribuzione proposto dal dirigente la sezione lavoro della Pretura di Roma nei confronti del CSM - Asserita violazione del potere del titolare dell'ufficio di designare i magistrati cui affidare la trattazione dei singoli procedimenti - Fase di delibazione senza contraddittorio - Insussistenza di attribuzioni costituzionalmente garantite in capo al magistrato che presiede l'ufficio giudiziario o la sezione - Inammissibilità del ricorso. (*Circolari del Consiglio superiore della magistratura 19 luglio 1991 - prot. p-91-12046 - e 22 settembre 1993 - prot. p-93-11611 -; deli-*

d'urgenza, nonché asserito contrasto con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Trasferimento delle censure sulla disposizione di salvezza degli effetti prodotti dal decreto impugnato - Non fondatezza della questione. (*Legge 20 dicembre 1995, n. 534, art. 1, comma 2; Costituzione, artt. 77, comma secondo, e 97*).

N. 85 — Sentenza 18 marzo 1996 Pag. 635

Agricoltura e foreste - Impianto o reimpianto di vigneti - Impianti non autorizzati - Irrogazione di sanzioni amministrative - Competenza accessoria e complementare rispetto alla funzione regionale di autorizzazione - Non spettanza allo Stato e, per esso, al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali - Annullamento (in tutto o in parte) degli atti invasivi. (*Ordinanza-ingiunzione 27 ottobre 1994, n. 184/94, del Direttore dell'Ufficio di Firenze dell'Ispettorato centrale repressione frodi; decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 2 settembre 1994, n. 53381; Costituzione, art. 117 - in relazione all'art. 4, comma 3, d.l. 7 settembre 1987, n. 370, convertito, con modifiche, nella legge 4 novembre 1987, n. 460*).

Sanzioni amministrative - Irrogazione delle sanzioni - Competenza complementare e accessoria alla funzione amministrativa sostanziale - Conseguente spettanza alle Regioni nelle materie ad esse attribuite.

N. 86 — Ordinanza 18 marzo 1996 » 641

Lavoro (collocamento al) - Assunzione di lavoratori appartenenti a categorie protette - Obbligo per le aziende private con più di trentacinque dipendenti - Automatica applicabilità (nella misura complessiva del quindici per cento del personale in servizio) e sanzioni penali per l'inosservanza - Asserito contrasto con i principî di eguaglianza e ragionevolezza, con la libertà di iniziativa economica privata e con il dovere di porre l'assistenza e la previdenza a carico della collettività - Prospettazione delle questioni in termini ambivalenti e non univoci - Manifesta inammissibilità. (*Legge 2 aprile 1968, n. 482, artt. 9, 10, 11 e 23; Costituzione, artt. 3, 38 e 41*).

N. 4 — Sentenza 8 gennaio 1996 Pag. 41

Farmacia - Pianta organica delle farmacie - Determinazione in base al rapporto tra popolazione comunale e numero delle sedi - Possibilità di istituire altre farmacie in base al criterio "topografico" - Previsione per i soli comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti e limitatamente all'istituzione di un'unica sede ulteriore per ognuno di essi - Denunciata discriminazione irragionevole in danno dei comuni con popolazione più elevata ed asserita compromissione del servizio farmaceutico, con incidenza sul diritto alla salute - Esclusione - Non fondatezza della questione. (R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 104 - come modificato dalla legge 8 novembre 1991, n. 362, art. 2 -; Costituzione, artt. 3 e 32).

N. 5 — Ordinanza 8 gennaio 1996 » 47

Riscossione delle imposte - Imposte dirette - Versamenti indebiti (o eccedenti il dovuto) effettuati dal contribuente - Rimborso - Disciplina - Onere di presentare istanza all'autorità amministrativa (intendente di finanza) entro diciotto mesi - Inosservanza - Decadenza dalla proponibilità dell'azione giurisdizionale - Denunciata violazione del diritto di agire in giudizio - Insussistenza - Manifesta infondatezza della questione. (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38; Costituzione, art. 24).

N. 6 — Ordinanza 11 gennaio 1996 » 51

Parlamento - Immunità parlamentari - Insindacabilità delle opinioni espresse dai parlamentari nell'esercizio delle funzioni - Dichiarazioni rese in trasmissione televisiva da un senatore circa il comportamento di un funzionario di polizia - Querela per diffamazione presentata da quest'ultimo - Eccezione di improcedibilità conseguente alla valutazione di insindacabilità espressa dal Senato - Rigetto da parte dell'organo giudicante - Conflitto di attribuzione proposto dal Senato nei confronti del Tribunale di Palermo - Fase di delibazione senza contraddittorio - Ammissibilità del ricorso. (Ordinanza del Tribunale di Palermo 16 ottobre 1995; Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37, commi terzo e quarto).

Fase di delibazione senza contraddittorio - Dichiarazione di ammissibilità del ricorso - Possibilità di riesame dell'ammissibilità nella successiva fase di merito - Sussistenza. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37, commi terzo e quarto).

diritto di difesa - *Ius superveniens* - Restituzione degli atti al giudice *a quo*, per il riesame della rilevanza. (D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, art. 11, comma 1-bis - aggiunto dalla legge di conversione 19 marzo 1993, n. 68 -; legge 29 ottobre 1984, n. 720, art. 1-bis, comma 4-bis - aggiunto dall'art. 11, comma 1-ter, del d.l. 18 gennaio 1993, n. 8, cit. -; Costituzione, artt. 3 e 24).

N. 103 — Ordinanza 25 marzo 1996 Pag. 765

Usi civici - Accertamento del regime di beni oggetto di uso civico - Contemporanea pendenza di procedimento di giurisdizione commissariale e di procedimento amministrativo regionale - Attribuzione al primo di efficacia sospensiva o preclusiva del secondo - Omessa previsione - Denunciata irragionevolezza ed asserito contrasto con il diritto alla tutela giurisdizionale, nonché con i principî di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, e di indipendenza e autonomia dei giudici - Manifesta infondatezza della questione. (Legge 16 giugno 1927, n. 1766, art. 29; d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 66; Costituzione, artt. 3, 9, 24, comma primo, 97, comma primo, 104, comma primo, e 108, comma secondo).

N. 104 — Sentenza 25 marzo 1996 » 769

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni INPS - Pensione di reversibilità a carico del fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni - Integrazione al minimo - Esclusione in caso di cumulo con pensione di reversibilità erogata dallo Stato - Contrasto con il principio più volte applicato dalla Corte in materia - Illegittimità costituzionale parziale. (Legge 9 gennaio 1963, n. 9, art. 1, comma secondo; Costituzione, artt. 3 e 38).

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni INPS - Pensione di reversibilità a carico del fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni - Integrazione al minimo - Esclusione in caso di cumulo con pensione diretta erogata dal fondo speciale addetti ai pubblici servizi di trasporto - Contrasto con il principio più volte applicato dalla Corte in materia - Illegittimità costituzionale parziale. (Legge 9 gennaio 1963, n. 9, art. 1, comma secondo; Costituzione, artt. 3 e 38).

della prima - Identificazione della seconda come oggetto di raffronto con i parametri invocati - Conseguenze.

Termini della questione - Indicazione della disposizione censurata - Onere per il giudice rimettente - Possibilità che quest'ultimo si limiti a denunciare un "principio" - Esclusione.

Oggetto del giudizio incidentale - Mutamento per *ius superveniens* della disposizione censurata - "Trasferimento" della questione sulla disposizione sopravvenuta - Possibilità - Condizione - Permanenza inalterata del contenuto normativo della precedente - Giustificazione - Valorizzazione della perdurante identità della "norma", pur nel mutare della "disposizione" - Rispondenza al principio di economia dei giudizi nel processo costituzionale ed al valore dell'effettività e pienezza del controllo della Corte.

Oggetto del giudizio incidentale - Sopravvenuto venir meno della disposizione censurata - Riproduzione del contenuto normativo di essa in altra disposizione successiva - "Trasferimento" della questione - Adozione della relativa pronuncia nei confronti della nuova disposizione.

Oggetto del giudizio incidentale - Decreto-legge - Decadenza per mancata conversione dopo l'ordinanza di rimessione - Successiva previsione di salvezza degli effetti prodotti dal decreto decaduto - Trasferimento della questione incidentale su tale previsione, anziché sulle disposizioni, riproduttive di quelle censurate, contenute in decreto-legge reiterativo (già convertito in legge). (*Costituzione, art. 77*).

Decreto-legge - Requisito della necessità e urgenza - Asserito difetto - Censurabilità, sotto tale profilo, della legge di sanatoria degli effetti prodotti dal decreto-legge decaduto - Esclusione. (*Costituzione, art. 77*).

Procedimento civile - Competenza per valore del pretore - Modificazione introdotta dall'art. 2, d.l. 21 giugno 1995, n. 238 (poi decaduto) - Denunciata insussistenza dei presupposti della decretazione d'urgenza, nonché asserito contrasto con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Trasferimento delle censure sulla disposizione di salvezza degli effetti prodotti dal decreto impugnato - Non fondatezza della questione. (*Legge 20 dicembre 1995, n. 534, art. 1, comma 2; Costituzione, artt. 77, comma secondo, e 97*).

Procedimento civile - Fissazione dell'udienza di prima trattazione da parte del giudice istruttore - Modificazione introdotta dall'art. 4, d.l. 21 giugno 1995, n. 238 (poi decaduto) - Denunciata insussistenza dei presupposti della decretazione

N. 7 — Sentenza 6 dicembre 1995 Pag. 55

Notificazione del ricorso - Ipotesi di due ricorsi distinti ma sovrapponibili, relativi a una sequenza di atti - Notificazione esclusivamente del secondo ricorso, quando in esso sia ricompreso ed assorbito l'oggetto del primo - Possibilità - Eccezioni di improcedibilità, irricevibilità o inammissibilità del ricorso non notificato - Rigetto - Fattispecie.

Soggetti legittimati al conflitto - Ministro di grazia e giustizia - Legittimazione a ricorrere avverso la mozione di sfiducia individuale che lo riguarda - Sussistenza - Fondamento - Posizione differenziata che il singolo Ministro assume, in caso di mozione di sfiducia individuale, rispetto al Governo nella sua collegialità - Ininfluenza dell'avvenuta cessazione del ricorrente dalla carica in esito al procedimento di sfiducia - Rigetto delle eccezioni formulate al riguardo.

Parlamento - Rapporti con il Governo - Mozione di sfiducia individuale - Presentazione in Senato nei confronti del Ministro di grazia e giustizia - Conflitto di attribuzione proposto da quest'ultimo - Legittimazione a ricorrere - Sussistenza - Legittimazione a resistere del Senato della Repubblica, del Presidente del Consiglio e del Presidente della Repubblica - Sussistenza - Inclusione della Camera dei deputati fra gli organi interessati al conflitto - Conseguente estensione del contraddittorio.

Parlamento - Rapporti con il Governo - Mozione di sfiducia - Possibilità che investa il Governo nella sua collegialità oppure il singolo Ministro - Sussistenza - Collegamento logico, nel secondo caso, con la responsabilità politica individuale propria di ciascun Ministro - Possibilità che il Presidente del Consiglio chieda comunque di trasferire la questione di fiducia sull'intero Governo.

Parlamento - Rapporti con il Governo - Mozione di sfiducia individuale nei confronti di singolo Ministro - Istituto non espressamente previsto dal testo costituzionale - Desumibilità dal modello di rapporto fiduciario tra Governo e Parlamento disegnato dalla Costituzione, dai regolamenti parlamentari e dalle prassi applicative - Esistenza di una consuetudine costituzionale che ammette l'istituto. (*Costituzione, artt. 92, 94 e 95; Regolamento della Camera dei deputati, art. 115*).

Parlamento - Rapporti con il Governo - Mozione di sfiducia individuale - Mozione presentata nei confronti del Ministro di grazia e giustizia il 4 luglio 1995 e votata il 19 ottobre 1995 da parte del Senato della Repubblica - Conflitto di attribuzione proposto dal medesimo Ministro - Denunciato uso impro-

N. 105 — Sentenza 26 marzo 1996 Pag. 775

Prova civile - Giuramento - Giuramento decisorio - Potere del giudice civile di conoscere del reato di falso giuramento al solo fine del risarcimento del danno - Omessa previsione nell'ipotesi di sentenza penale di assoluzione, che non abbia efficacia di giudicato nei confronti del danneggiato - Violazione del principio di eguaglianza e ragionevolezza, nonché del diritto alla tutela giurisdizionale - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (Cod. civ., art. 2738, comma secondo; Costituzione, artt. 3 e 24, comma primo).

N. 106 — Sentenza 26 marzo 1996 » 781

Previdenza e assistenza sociale - Indennità di buonuscita dei dipendenti statali - Attribuzione nel caso di decesso in servizio del dipendente - Possibilità che, in assenza del coniuge e dei parenti stretti (indicati dalla legge come beneficiari), l'indennità formi oggetto di successione per testamento o, in mancanza, per legge - Omessa previsione - Irragionevole deroga ai principi della successione ereditaria, con ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai dipendenti privati e al personale degli enti locali - Illegittimità costituzionale *in parte qua* - Assorbimento di profili ulteriori. (D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, art. 5; Costituzione, art. 3 - art. 36).

Previdenza e assistenza sociale - Indennità di buonuscita dei dipendenti statali - Natura retributiva, con concorrente funzione previdenziale - Conseguenza - Possibilità che la suddetta indennità formi oggetto di trasmissione *iure hereditario*.

Thema decidendum - Estensione della questione sollevata dal rimettente - Possibilità - Sussistenza, nei termini imposti dalla consequenzialità logica.

N. 107 — Sentenza 26 marzo 1996 » 789

Elezioni - Elezioni comunali - Premio di maggioranza nei Comuni con più di 15.000 abitanti - Attribuzione del 60% dei seggi a favore della lista (o gruppo di liste) collegata al candidato eletto Sindaco al primo turno - Condizione - Avvenuto conseguimento della maggioranza assoluta da parte della stessa lista (o gruppo di liste) - Denunciato contrasto con i prin-

cipi di eguaglianza e ragionevolezza, di eguaglianza del voto, e di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione - Insussistenza - Non fondatezza della questione. (Legge 25 marzo 1993, n. 81, art. 7, comma 6; Costituzione, artt. 3, comma primo, 48, comma secondo, e 97).

N. 108 — Ordinanza 26 marzo 1996 Pag. 799

Rilevanza della questione - Motivazione del giudice rimettente - Riferimenti alla controversia oggetto del giudizio *a quo* - Necessità - Mancata specificazione del *petitum* e della *causa petendi* - Manifesta inammissibilità della questione, per difetto di motivazione sulla rilevanza.

Procedimento civile - Competenza per materia - Competenza del giudice di pace - sottrazione delle cause di opposizione alle ingiunzioni *ex lege* n. 689 del 1981 - Modificazione introdotta con decreto-legge - Denunciata insussistenza dei presupposti di necessità e urgenza - Manifesta inammissibilità delle questioni, per difetto di motivazione sulla rilevanza. (D.L. 21 giugno 1995, n. 238, artt. 1, 3, 4, 5, 8 e 10, nonché intero testo; D.L. 9 agosto 1995, n. 347, art. 1, nonché intero testo; Costituzione, artt. 1, comma secondo, 2, 3, 4, comma secondo, 24, 25, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 e 97).

Oggetto del giudizio incidentale - Norme sopravvenute modificative della competenza del giudice rimettente - Inapplicabilità nel giudizio *a quo*, in forza del principio di *perpetuatio iurisdictionis* - Conseguenza - Irrilevanza di questioni concernenti le suddette norme.

Procedimento civile - Competenza per materia - Competenza del giudice di pace - sottrazione delle cause di opposizione alle ingiunzioni *ex lege* n. 689 del 1981 ed alle sanzioni amministrative di cui all'art. 75 del d.P.R. n. 309 del 1990 - Modificazione introdotta con decreto-legge - Denunciata violazione del principio di eguaglianza e di quello del giudice naturale - Manifesta inammissibilità della questione, per difetto di rilevanza. (D.L. 21 giugno 1995, n. 238, art. 1; Costituzione, artt. 3, 25, 77 e 97).

Oggetto del giudizio incidentale - Decreto-legge - Decadenza per mancata conversione dopo l'ordinanza di rimessione - Trasferimento della questione incidentale sulla disposizione di salvezza degli effetti prodotti dal decreto decaduto - Possibilità - Censurabilità del difetto dei presupposti della decretazione d'urgenza - Esclusione. (Costituzione, art. 77).

Procedimento civile - Competenza per materia - Competenza del giudice di pace - Riduzione disposta dall'art. 1, d.l. 9 agosto 1995, n. 432 (poi decaduto) - Denunciata insussistenza dei presupposti della decretazione d'urgenza, nonché asserito contrasto con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Trasferimento delle censure sulla disposizione di salvezza degli effetti prodotti dal decreto impugnato - Manifesta infondatezza della questione. (*Legge 20 dicembre 1995, n. 534, art. 1, comma 2; Costituzione, artt. 77 e 97*).

N. 109 — Ordinanza 26 marzo 1996 Pag. 805

Rilevanza della questione - Motivazione del giudice rimettente - Non implausibilità - Sufficienza - Fattispecie - Ammissibilità della questione.

Procedure concorsuali - Liquidazione coatta amministrativa - Assoggettamento ad essa delle società cd. fiduciarie di fatto - Mancata estensione del medesimo regime agli enti di gestione fiduciaria di fatto (assoggettabili, invece, a fallimento) - Denunciata arbitraria diversità di trattamento - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione. (*D.L. 16 febbraio 1987, n. 27 - convertito, con modifiche, nella legge 13 aprile 1987, n. 148 -, art. 3-bis; Costituzione, art. 3*).

Tertium comparationis - Norme eccezionali - Idoneità a fungere da termine di raffronto - Esclusione.

prio della sfiducia, allo scopo di censurare iniziative rientranti nell'ambito delle competenze amministrative del Guardasigilli - Prospettazione di per sé inammissibile, essendo le valutazioni politiche del Senato sottratte, in sede di conflitto, al controllo sotto il profilo teleologico. (*Mozione di sfiducia del Senato 4 luglio 1995; atto della Presidenza del Senato di proclamazione dei risultati della votazione 19 ottobre 1995*).

Parlamento - Rapporti con il Governo - Mozione di sfiducia individuale - Mozione presentata nei confronti del Ministro di grazia e giustizia il 4 luglio 1995 e votata il 19 ottobre 1995 da parte del Senato della Repubblica - Conflitto di attribuzione proposto dal medesimo Ministro - Denunciata incidenza della sfiducia nella sfera delle funzioni amministrative costituzionalmente riservate al Guardasigilli - Inopponibilità di tale limite al controllo politico del Parlamento - Rigetto della doglianza formulata. (*Mozione di sfiducia del Senato 4 luglio 1995; atto della Presidenza del Senato di proclamazione dei risultati della votazione 19 ottobre 1995; Costituzione, art. 110*).

Parlamento - Rapporti con il Governo - Mozione di sfiducia individuale - Approvazione nei confronti di un singolo Ministro - Spettanza a ciascuna Camera del relativo potere.

Parlamento - Rapporti con il Governo - Mozione di sfiducia individuale - Mozione presentata nei confronti del Ministro di grazia e giustizia il 4 luglio 1995 e votata il 19 ottobre 1995 - Approvazione da parte del Senato della Repubblica - Conflitto di attribuzione proposto dal medesimo Ministro - Spettanza al Senato del potere esercitato. (*Mozione di sfiducia del Senato 4 luglio 1995; atto della Presidenza del Senato di proclamazione dei risultati della votazione 19 ottobre 1995; Costituzione, artt. 92, 94, 95, 107, 110*).

Governo della Repubblica - Ministro nei cui confronti è proposta mozione di sfiducia individuale - Dimissioni in caso di approvazione di quest'ultima - Obbligatorietà - Mancata presentazione - Sostituzione del Ministro "sfiduciato" - Spettanza del relativo potere al Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Governo della Repubblica - Ministro di grazia e giustizia - Sostituzione a seguito della mozione di sfiducia individuale approvata il 19 ottobre 1995 dal Senato della Repubblica - Conferimento al Presidente del Consiglio dei Ministri della titolarità *ad interim* del Ministero di grazia e giustizia - Spettanza al Presidente della Repubblica del potere di adottare, su proposta del Presidente del Consiglio, il relativo decreto. (*Proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di confe-*

rimento a se medesimo dell'incarico ad interim di Ministro di grazia e giustizia; d.P.R. di conferimento dell'incarico ad interim 19 ottobre 1995; atto del Presidente del Consiglio dei ministri di passaggio delle consegne 20 ottobre 1995; Costituzione, artt. 92 e 94).

N. 8 — Sentenza 11 gennaio 1996 Pag. 83

Favoreggiamento personale - Casi di non punibilità - Commissione del fatto per aiutare prossimi congiunti - Mancata inclusione fra essi del convivente *more uxorio* - Denunciato contrasto con la tutela costituzionale della famiglia - Esclusione, attesa la scelta differenziatrice tra coniugio e convivenza, operata dalla Costituzione - Non fondatezza della questione. (*Cod. pen., artt. 384, comma primo, 378 e 307, comma quarto; Costituzione, art. 29*).

Famiglia - Tutela costituzionale *ex art. 29 Cost.* - Riferibilità alla convivenza *more uxorio* - Esclusione - Riconducibilità della convivenza entro l'ambito di protezione dei diritti inviolabili dell'uomo nelle formazioni sociali (art. 2 Cost.). (*Costituzione, artt. 2, 29*).

Favoreggiamento personale - Casi di non punibilità - Commissione del fatto per aiutare prossimi congiunti - Mancata inclusione fra essi del convivente *more uxorio* - Denunciata irragionevolezza, per disparità di trattamento tra convivente e coniuge - Richiesta di pronuncia additiva implicante scelte riservate al legislatore ed aventi ricadute normative generali - Inammissibilità della questione. (*Cod. pen., artt. 384, comma primo, 378 e 307, comma quarto; Costituzione, art. 3*).

Pronunce della Corte costituzionale - Pronunce additive - Richiesta di estendere cause di non punibilità - Decisione eccedente i poteri della Corte a danno di quelli riservati al legislatore - Inammissibilità della questione.

Favoreggiamento personale - Casi di non punibilità - Commissione del fatto per aiutare prossimi congiunti - Mancata inclusione fra essi del convivente *more uxorio* - Rilevata incongruenza rispetto alla nuova disciplina processuale che esime quest'ultimo dagli obblighi testimoniali e informativi - Mancata prospettazione di una questione diretta a denunciare il diverso trattamento riservato al convivente a seconda dell'autorità che riceve le sue dichiarazioni - Preclusione del relativo esame da parte della Corte.

lità per la parte di stare in giudizio con l'assistenza di difensore munito di procura generale *ad lites* - Esclusione (in forza del rinvio operato dall'art. 19 della legge n. 1034 del 1971 alle norme di procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato) - Denunciata disparità di trattamento rispetto al giudizio civile di merito, lamentata irrazionalità, nonché asserita violazione del diritto alla difesa giudiziale degli interessi legittimi ed alla tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione - Non fondatezza della questione. (*Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 19; Costituzione, artt. 3, 24 e 113*).

N. 83 — Sentenza 7 marzo 1996 Pag. 615

Interpretazione della disposizione censurata - Significato ad essa attribuito dalla prassi amministrativa - Valore di "diritto vivente" - Esclusione - Possibilità di una diversa interpretazione, costituzionalmente adeguata, da parte dei giudici - Sussistenza.

Regione Lazio - Usi civici - Liquidazione mediante imposizione di canone - Determinazione di quest'ultimo - Riferimento al valore venale conseguito dal terreno per effetto di sopravvenuta destinazione edificatoria - Denunciato contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale, nonché asserita lesione del principio di eguaglianza e del diritto di proprietà - Insussistenza, alla stregua della corretta interpretazione della norma censurata - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione. (*Legge Regione Lazio 3 gennaio 1986, n. 1, art. 4.; Costituzione, artt. 3, comma primo, 42, comma terzo, e 117, comma primo - in relazione agli artt. 5, 6 e 7 della legge 16 giugno 1927, n. 1766*).

N. 84 — Sentenza 18 marzo 1996 » 621

Giudice rimettente - Giudice istruttore - Legittimazione a sollevare questioni incidentali di legittimità costituzionale - Sussistenza relativamente alle sole disposizioni di cui deve fare diretta applicazione per adottare provvedimenti di sua competenza - Fattispecie.

Oggetto del giudizio incidentale - "Disposizione" e "norma" - Diverso rilievo dell'una e dell'altra ai fini del sindacato di legittimità costituzionale - Funzione servente e strumentale

za della prescritta autorizzazione - Sanzione penale - Applicabilità anche in ipotesi di autorizzazione sopravvenuta - Asserita violazione dei principi di determinatezza della fattispecie penale e di necessaria offensività del reato, nonché ritenuta estensione irragionevole della tutela paesaggistica - *Ius superveniens* - Restituzione degli atti al giudice *a quo* per il riesame della rilevanza. (D.L. 27 giugno 1985, n. 312 - convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431 -, art. 1-sexies; Costituzione, art. 3, 9, comma secondo, 13, 25, comma secondo, e 27).

N. 12 — Sentenza 22 gennaio 1996 Pag. 109

Università e istituzioni di alta cultura - Personale non docente delle università - Inquadramento nella settima qualifica funzionale mediante corso di aggiornamento professionale ed esame finale - Profili professionali della sesta qualifica funzionale cui è riservato tale meccanismo di passaggio - Elencazione tassativa - Omessa inclusione del personale dell'area socio-sanitaria - Denunciata disparità di trattamento ingiustificata, con asserita violazione del principio di imparzialità e buon andamento della p.a. nonché delle aspettative di progressione retributiva - Non fondatezza della questione. (D.L. 24 novembre 1990, n. 344 - convertito, con modificazioni, nella legge 23 gennaio 1991, n. 21 -, art. 9, comma 3; Costituzione, artt. 3, 36 e 97).

N. 13 — Sentenza 22 gennaio 1996 » 115

Sicurezza pubblica - Commercio di cose antiche o usate - Modalità prescritte per il compimento delle operazioni - Inosservanza - Mancata depenalizzazione - Denunciata disparità di trattamento rispetto alle analoghe violazioni compiute dai commercianti di oggetti preziosi nuovi, nonché asserito contrasto con la libertà di iniziativa economica privata - Insussistenza, trattandosi di prescrizioni inapplicabili (secondo l'interpretazione contenuta nella Sent. n. 121 del 1963) all'ipotesi assunta come *tertium comparationis* - Non fondatezza della questione. (R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 17-bis, comma 3 - nel testo introdotto dal d. lgs. 13 luglio 1994, n. 480 -; Costituzione, artt. 3 e 41).

Sicurezza pubblica - Commercio non autorizzato di cose preziose nuove - Mancata depenalizzazione - Denunciata dispa-

N. 87 — Sentenza 25 marzo 1996 Pag. 647

Ricorso regionale - Vizi deducibili - Eccesso di delega - Possibilità - Condizione - Ipotizzata violazione di principi o criteri direttivi volti a salvaguardare le competenze regionali. (*Costituzione, art. 76*).

Enti locali - Finanza pubblica allargata - Relazione previsionale e programmatica da allegare al bilancio annuale degli enti locali - Approvazione del relativo schema - Prevista emanazione di regolamento governativo, senza alcun coinvolgimento delle regioni interessate - Violazione di principi della legge di delegazione posti a garanzia delle attribuzioni regionali - Illegittimità costituzionale. (*D. lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, art. 114, comma 1, lett. c*); *Costituzione, artt. 76, 115 e 117*).

Enti locali - Finanza pubblica allargata - Relazione previsionale e programmatica da allegare al bilancio annuale degli enti locali - Presentazione e procedura di approvazione - Soppressione dell'intervento regionale contemplato dalla normativa previgente - Denunciato eccesso di delega ed asserita lesione delle attribuzioni regionali - Non fondatezza della questione. (*D. lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, artt. 16 e 123, comma 1, lett. h*); *Costituzione, artt. 76, 115, 117 e 128*).

N. 88 — Sentenza 25 marzo 1996 » 657

Rilevanza della questione - Evenienze successive all'ordinanza di rimessione - Sopravvenuta trasformazione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti di aziende industriali (INPDAI) in fondazione di diritto privato - Successivo ripristino della natura pubblicistica dell'ente - Persistenza dell'originario interesse a ricorrere nel giudizio *a quo* e del requisito della rilevanza - Rigetto dell'eccezione di inammissibilità basata su assunto contrario.

Enti pubblici - Organi - Consigli di amministrazione - Rappresentanze del personale all'interno di essi - Soppressione con effetto immediato - Rinvio alla contrattazione collettiva della definizione di nuove forme di partecipazione delle rappresentanze del personale all'organizzazione del lavoro nelle pubbliche amministrazioni - Denunciata violazione dei criteri direttivi posti dalla legge di delega per la riforma del pubblico impiego - Insussistenza - Non fondatezza della questione. (*D. lgs. 10 novembre 1993, n. 470, art. 16*; *Costituzione, art. 76 - in relazione all'art. 2, comma 1, lett. a, della legge 23 ottobre 1992, n. 421*).

N. 9 — Sentenza 11 gennaio 1996 Pag. 95

Legge regionale - Delibera legislativa "rinviata" dal Governo - Riapprovazione a maggioranza assoluta in sede di riesame - Avvenuta modificazione di parti del testo originario non interessate dal rinvio governativo - Qualificazione della legge riapprovata come "nuova" - Necessità - Conseguenza - Reiterabilità del rinvio da parte del Governo. (*Costituzione, art. 127*).

Legge regionale - Delibera legislativa "rinviata" dal Governo - Riapprovazione a maggioranza assoluta in sede di riesame - Reiterazione del rinvio governativo - Possibilità - Condizione - Carattere di "novità" della legge riapprovata. (*Costituzione, art. 127*).

Regione Puglia - Impiego pubblico - Reinquadramento del personale dipendente dalla Regione - Delibera legislativa regionale - Riapprovazione a maggioranza assoluta da parte del Consiglio in sede di riesame - Reiterazione del rinvio governativo - Ricorso regionale per conflitto di attribuzione - Asserita illegittimità del secondo rinvio, sul presupposto che riguardi una legge "non nuova" - Erroneità di tale assunto - Sussistenza di modifiche implicanti il carattere di "novità" del testo riapprovato - Spettanza allo Stato del potere esercitato. (*Nota del Commissario del Governo presso la Regione Puglia 20 marzo 1995, prot. n. 1189/20202; Costituzione, art. 127*).

N. 10 — Ordinanza 11 gennaio 1996 » 101

Pena - Pene detentive brevi - Sanzioni sostitutive (in particolare, libertà controllata) - Inapplicabilità ai reati militari commessi da soggetti già militari all'epoca della commissione del reato, ma non più tali al momento della condanna - Questione avente ad oggetto norma già dichiarata, *in parte qua*, costituzionalmente illegittima - Manifesta inammissibilità. (*Legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 53 e 56; Costituzione, artt. 3 e 27*).

Termini della questione - Norme censurate - Indicazione di più disposizioni da parte del rimettente - Riferibilità delle censure ad una soltanto - Restringimento ad essa della questione sollevata.

N. 11 — Ordinanza 11 gennaio 1996 » 105

Paesaggio (tutela del) - Modificazioni del territorio in zone vincolate paesaggisticamente - Esecuzione di opere in assen-

dei minorenni - Denunciata disparità di trattamento rispetto ai figli minori legittimi - Non fondatezza della questione. (*Cod. civ., art. 317-bis; disposizioni di attuazione del cod. civ., art. 38; Costituzione, artt. 3, 30*).

N. 24 — Ordinanza 24 gennaio 1996 Pag. 211

Processo penale - Incompatibilità del giudice - Giudice per le indagini preliminari che abbia respinto la richiesta di archiviazione e ordinato al pubblico ministero di formulare l'imputazione - Incompatibilità a partecipare all'udienza preliminare - Omessa previsione - Questione già risolta con precedenti pronunce di rigetto, ma riproposta in base ad un elemento di ritenuta novità normativa - Manifesta infondatezza. (*Cod. proc. pen., art. 34, comma 2; Costituzione, artt. 3, 24, 25, 76 e 77*).

N. 25 — Sentenza 24 gennaio 1996 » 215

Ricorso regionale - Impugnazione di decreto-legge - Termine per la proposizione - Computabilità dalla data di pubblicazione della legge di conversione - Conseguenza - Rigetto dell'eccezione di tardività dedotta assumendo come *dies a quo* la data di pubblicazione del decreto-legge. (*Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 33, comma secondo*).

Ricorso regionale - Impugnazione di decreto-legge - Possibilità per la regione di riservarla a dopo l'entrata in vigore della legge di conversione - Conseguenza in ordine al computo del termine per la proposizione del ricorso.

Ricorso regionale - Impugnazione di decreto-legge - Effetti rispetto alla legge di conversione successiva - Estensione delle censure alle corrispondenti disposizioni di quest'ultima.

Ricorso regionale - Impugnazione di decreto-legge - Asserita mancanza dei presupposti di necessità e urgenza - Vizio di per sé inidoneo a ledere la sfera di attribuzioni costituzionalmente garantite alle regioni - Inammissibilità della questione, per difetto di interesse a ricorrere. (*Costituzione, art. 77*).

Protezione civile - Prevenzione e lotta agli incendi boschivi - Disciplina recata dal decreto-legge n. 275 del 1995 - Ricorso della Regione Veneto - Asserita mancanza dei presupposti di necessità e urgenza - Inammissibilità della questione, per difetto di interesse a ricorrere. (*D.L. 10 luglio 1995, n. 275 - convertito nella legge 8 agosto 1995, n. 339 -, intero testo; Costituzione, artt. 77, 117 e 118*).

RACCOLTA UFFICIALE

DELLE

SENTENZE E ORDINANZE

DELLA

CORTE COSTITUZIONALE

VOLUME CXIX

1996

ROMA - PALAZZO DELLA CONSULTA
PIAZZA DEL QUIRINALE

berazione del Consiglio superiore della magistratura 23 settembre 1993, comunicata con nota 27 settembre 1993 - prot. p-93-11934 -; Costituzione, artt. 102, comma primo, 104, comma primo, e 107, comma terzo; Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37).

Fase di deliberazione senza contraddittorio - Rinuncia agli atti del giudizio ma non alla pretesa - Dichiarazione depositata dal ricorrente successivamente alla deliberazione in camera di consiglio della decisione della Corte - Possibilità di tenerne conto - Esclusione, avendo il rinunciante precisato che l'interesse alla decisione non è del tutto venuto meno e non essendo prospettata la cessazione della materia del contendere.

N. 91 — Ordinanza 25 marzo 1996 Pag. 683

Ferrovie, tramvie e filovie - Dipendenti delle Ferrovie dello Stato - Prestazioni previdenziali ad essi dovute per infortuni e malattie professionali - Gestione ed erogazione da parte della società per azioni succeduta all'Ente Ferrovie - Asserito contrasto con la riserva dei compiti previdenziali ad organi o istituti predisposti o integrati dallo Stato - *Ius superveniens* - Restituzione degli atti al giudice *a quo*. (Legge 17 maggio 1985, n. 210, art. 21, comma quarto; Costituzione, art. 38, comma quarto).

N. 92 — Ordinanza 25 marzo 1996 » 687

Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al prefetto - Raddoppio della sanzione minima edittale in caso di mancato accoglimento - Ritenuta impossibilità, per il giudice dell'opposizione all'ingiunzione prefettizia, di stabilire la sanzione in misura inferiore - Manifesta inammissibilità della questione, per difetto di rilevanza. (D. lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 204, comma 1; Costituzione, artt. 3 e 24, commi primo e secondo).

Rilevanza della questione - Questione incidente su domanda proposta nel giudizio *a quo* in via meramente subordinata - Necessità per il rimettente di dar conto della sorte della domanda principale - Assenza di indicazioni al riguardo nell'ordinanza di rimessione - Manifesta inammissibilità della questione.

giudizio incidentale in ipotesi di mancata impugnazione in via principale da parte dello Stato - Insussistenza di preclusioni al riguardo - Rigetto di eccezione di inammissibilità basata su assunto contrario. (D. lgs 16 marzo 1992, n. 266, art. 2).

Rilevanza della questione - Motivazione del giudice rimettente - Non implausibilità - Sufficienza - Ammissibilità della questione.

Provincia di Bolzano - Espropriazione per pubblica utilità - Indennità di esproprio dei suoli edificatori - Determinazione - Criterio - Commisurazione al valore venale del bene con abbattimento del 25% - Previsione non adeguata alla normativa statale di riforma economico-sociale, di cui all'art. 5-bis del d.l. 11 luglio 1992, n. 333 (inserito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359) - Violazione di un limite alla competenza legislativa regionale e provinciale - Illegittimità costituzionale parziale - Assorbimento di ulteriori censure. (Legge Provincia di Bolzano 15 aprile 1991, n. 10, art. 8, comma 1; Statuto Speciale Regione Trentino-Alto Adige, artt. 4 e 8 - Costituzione, artt. 3, 5 e 42).

N. 81 — Sentenza 7 marzo 1996 Pag. 601

Esecuzione forzata in genere - Esecuzione mobiliare o immobiliare - Sospensione prima che essa abbia inizio con il pignoramento - Mancata previsione del relativo potere in capo al giudice dell'opposizione al precetto - Denunciata compressione del diritto di difesa del debitore esecutato - Pluralità di scelte possibili per l'eventuale *reductio ad legitimitatem* della disposizione censurata - Inammissibilità della questione. (Cod. proc. civ., artt. 615, 623 e 624 - combinato disposto -; Costituzione, art. 24).

Pronunce della Corte costituzionale - Pronunce additive - Assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata - Pluralità di scelte possibili per l'eventuale *reductio ad legitimitatem* della disposizione censurata - Inammissibilità della questione.

N. 82 — Sentenza 7 marzo 1996 » 607

Giustizia amministrativa - Giudizi davanti ai Tribunali amministrativi regionali - Rappresentanza processuale - Possibi-

rità di trattamento rispetto al commercio clandestino di cose antiche o usate, nonché lamentato contrasto con la libertà di iniziativa economica privata - Insussistenza - Non fondatezza della questione. (*Cod. pen., art. 705; d. lgs. 13 luglio 1994, n. 480, art. 13; Costituzione, artt. 3 e 41*).

N. 14 — Sentenza 22 gennaio 1996 Pag. 129

Rilevanza della questione - Motivazione del giudice rimettente - Ritenuta incidenza dell'eventuale declaratoria di incostituzionalità sulle ragioni da porre a fondamento della decisione del giudizio *a quo* - Argomentazione adeguata e non censurabile - Rigetto di eccezione di inammissibilità basata su assunto contrario.

Regione Friuli-Venezia Giulia - Paesaggio (tutela del) - Taglio colturale di boschi compresi in zone sottoposte a vincolo paesaggistico (nella specie, sponda di fiume) - Necessità di previa autorizzazione paesaggistica - Esclusione in base alla normativa regionale e conseguente liceità degli interventi di ceduzione non autorizzati - Asserita violazione di norme fondamentali di riforma economico-sociale, della riserva di legge statale in materia penale e della parità di trattamento penale nel territorio nazionale - Erroneità del presupposto interpretativo da cui muove il giudice rimettente - Non fondatezza delle questioni. (*Legge Regione Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52, art. 131, comma 10, lett. b) - introdotto dall'art. 23, comma 2, della legge Regione Friuli-Venezia Giulia 14 luglio 1992, n. 19 -; Costituzione, artt. 3, 25, comma secondo, e 116 - in relazione all'art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616*).

N. 15 — Sentenza 22 gennaio 1996 » 137

Procedimento civile - Uso della lingua italiana - Obbligatorietà nel processo di esecuzione davanti al giudice competente sul territorio dove è insediata la minoranza linguistica slovena - Facoltà del cittadino appartenente a quest'ultima di usare la lingua materna nei propri atti e di ricevere tradotti dall'italiano quelli dell'autorità giudiziaria e della controparte - Omessa previsione - Denunciato contrasto con la tutela delle minoranze linguistiche - Insussistenza nella disposizione censurata di ostacoli a detta tutela - Non fondatezza della questione. (*Cod. proc. civ., art. 122, comma pri-*

mo; Costituzione, artt. 6 e 10; Statuto speciale Regione Friuli-Venezia Giulia, art. 3).

Trattati e convenzioni internazionali - Principi proclamati in trattati multilaterali - Adesione ad essi dell'Italia con atto legislativo - Conseguenza - Impossibilità di configurare detti principi come norme internazionali generalmente riconosciute e di assumerle come parametri nel giudizio di costituzionalità delle leggi. (Costituzione, art. 10).

- N. 16 — Sentenza 22 gennaio 1996 Pag. 153

Previdenza e assistenza sociale - Lavoratori portuali - Cancellazione dai registri per accertata inidoneità permanente al lavoro portuale - Diritto alla pensione ordinaria di inabilità - Attribuzione a prescindere dalla sussistenza di una "assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa" - Denunciata istituzione di un regime previdenziale di privilegio - Esclusione - Non fondatezza della questione. (Legge 28 gennaio 1994, n. 84, art. 24, comma 4; Costituzione, art. 3).

- N. 17 — Sentenza 22 gennaio 1996 » 161

Impiego pubblico - Svolgimento di mansioni superiori - Inquadramento nella qualifica superiore con diritto al corrispondente trattamento economico - Abrogazione delle norme che prevedevano tale beneficio - Denunciata violazione dei limiti della delega legislativa concessa al Governo - Esclusione - Non fondatezza della questione. (D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 74; Costituzione, artt. 76 e 77 - in relazione alla legge 23 ottobre 1992, n. 421, art. 2, lettere n ed o).

- N. 18 — Ordinanza 22 gennaio 1996 » 169

Mafia (misure contro la) - Confisca di beni di cui il condannato per particolari reati non può giustificare la provenienza - Sequestro preventivo disposto in corso di procedimento penale pendente per il reato "presupposto" - Dedotte violazioni del principio di uguaglianza, del diritto di difesa, della presunzione di non colpevolezza dell'imputato, del diritto di proprietà e del principio di buon andamento della pubblica

denti pronunce di rigetto, ma riproposta in base ad un elemento di ritenuta novità normativa - Manifesta infondatezza. (Cod. proc. pen., art. 34, comma 2; Costituzione, artt. 3, 24, 25, 76 e 77).

N. 22 — Sentenza 24 gennaio 1996 Pag. 195

Impiego pubblico - Collocamento in aspettativa senza assegni per mandato parlamentare - Divieto di cumulo fra indennità parlamentare e retribuzione del dipendente pubblico - Prevista applicabilità anche ai docenti universitari - Denunciata equiparazione irragionevole di situazioni differenziate, asserita lesione della "autonomia" dell'istituzione universitaria e del diritto alla retribuzione, nonché ritenuto eccesso dai limiti della delega legislativa concessa al Governo - Insussistenza - Non fondatezza della questione. (D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 71, comma 1; legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 22, comma 38; Costituzione artt. 3, 33, 36 e 76).

Rilevanza della questione - Mera applicabilità, nel giudizio *a quo*, della norma censurata - Sufficienza - Sussistenza in concreto della situazione cui si riferisce il vizio denunciato - Necessità - Esclusione - Rigetto di eccezione di inammissibilità formulata dall'Avvocatura dello Stato.

N. 23 — Sentenza 24 gennaio 1996 » 205

Termini della questione - Parametri costituzionali - Indicazione nella motivazione e non anche nel dispositivo dell'ordinanza di remissione - Carattere indefinito della questione - Esclusione - Rigetto dell'eccezione di inammissibilità basata su assunto contrario.

Thema decidendum - Censure riferite a vicende estranee al giudizio *a quo* - Esame da parte della Corte - Esclusione.

Filiazione - Figli minori naturali - Assegno alimentare a carico del genitore non affidatario - Determinazione - Competenza attribuita al Tribunale ordinario, anziché al Tribunale dei minorenni - Questione non pertinente alla vicenda oggetto del giudizio *a quo* (riguardante l'adeguamento di assegno già determinato) - Esame da parte della Corte - Esclusione.

Filiazione - Figli minori naturali - Assegno alimentare a carico del genitore non affidatario - Adeguamento - Competenza attribuita al Tribunale ordinario, anziché al Tribunale

Protezione civile - Prevenzione e lotta agli incendi boschivi - Finanziamenti per la gestione di mezzi aerei antincendio e per le esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco - Attribuzione a soggetti diversi dalle regioni - Denunciata menomazione delle competenze regionali - Esclusione - Non fondatezza della questione. (D.L. 10 luglio 1995, n. 275 - convertito nella legge 8 agosto 1995, n. 339 -, artt. 1, comma 1, e 2; Costituzione, artt. 3, 97, 117, 118 e 119).

Protezione civile - Prevenzione e lotta agli incendi boschivi - Finanziamenti per la sperimentazione e acquisizione di nuove tecniche di spegnimento e per l'utilizzazione delle associazioni di volontariato - Attribuzione al Dipartimento della protezione civile - Denunciata menomazione delle competenze regionali - Esclusione - Non fondatezza della questione. (D.L. 10 luglio 1995, n. 275 - convertito nella legge 8 agosto 1995, n. 339 -, art. 1, comma 3; Costituzione, artt. 3, 97, 117, 118 e 119).

Protezione civile - Prevenzione e lotta agli incendi boschivi - Utilizzazione di lavoratori in cassa integrazione o in mobilità nei lavori socialmente utili di supporto alle attività del Corpo forestale dello Stato - Previsione e relativo stanziamento - Denunciata menomazione delle competenze regionali - Esclusione - Non fondatezza della questione. (D.L. 10 luglio 1995, n. 275 - convertito nella legge 8 agosto 1995, n. 339 -, art. 1, comma 2; Costituzione, artt. 3, 97, 117, 118 e 119).

Protezione civile - Prevenzione e lotta agli incendi boschivi - Utilizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco - Possibilità per le regioni di stipulare apposite convenzioni con esso, assumendo la relativa spesa - Denunciata menomazione delle competenze regionali - Esclusione - Non fondatezza della questione. (D.L. 10 luglio 1995, n. 275 - convertito nella legge 8 agosto 1995, n. 339 -, art. 3; Costituzione, artt. 3, 97, 117, 118 e 119).

N. 26 — Sentenza 5 febbraio 1996 Pag. 231

Edilizia e urbanistica - Programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia e ambientale - Disciplina di attuazione adottata dalla Regione Piemonte - Previsione del silenzio-assenso ai fini dell'approvazione dei programmi integrati difforni dagli strumenti urbanistici generali - Violazione del principio fondamentale della legislazione statale che esige una valutazione esplicita da parte degli organi regionali nei procedimenti con diversificato contributo degli organi e uffii-

ci competenti coinvolti nella procedura - Illegittimità costituzionale parziale - Assorbimento di censure ulteriori. (*Legge Regione Piemonte riapprovata l'8 marzo 1995, art. 6, comma 2, ultimo periodo; Costituzione, art. 117 - artt. 5 e 128*).

Edilizia e urbanistica - Programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia e ambientale - Disciplina di attuazione adottata dalla Regione Piemonte - Possibilità per la Giunta regionale di introdurre d'ufficio modifiche agli strumenti urbanistici - Denunciato contrasto con l'autonomia comunale e con i principi della legislazione statale in materia - Insussistenza, sulla base di corretta interpretazione della disposizione regionale censurata - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione. (*Legge Regione Piemonte riapprovata l'8 marzo 1995, art. 6, comma 3; Costituzione, artt. 5, 117 e 128*).

Edilizia e urbanistica - Programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia e ambientale - Disciplina di attuazione adottata dalla Regione Piemonte - Possibilità che, nelle aree destinate ad usi pubblici, il programma integrato mantenga la volumetria "preesistente", in deroga al piano regolatore generale - Denunciata introduzione di una fattispecie di sanatoria di opere abusive - Insussistenza, sulla base di corretta interpretazione della disposizione regionale censurata - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione. (*Legge Regione Piemonte riapprovata l'8 marzo 1995, art. 8, comma 2; Costituzione, artt. 117*).

N. 27 — Sentenza 5 febbraio 1996 Pag. 241

Edilizia popolare, economica e sovvenzionata - Alloggi di edilizia residenziale pubblica - Criteri per l'assegnazione e la fissazione dei canoni di locazione - Determinazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), effettuata con delibera 13 marzo 1995 - Conflitto di attribuzione proposto dalle Regioni Marche, Piemonte, Liguria e Molise nei confronti dello Stato - Asserito carattere dettagliato e analitico della determinazione impugnata e ritenuta conseguente invasione delle attribuzioni regionali - Insussistenza di una "competenza costituzionale" delle regioni nella materia su cui verte la controversia - Inammissibilità dei conflitti proposti. (*Deliberazione CIPE del 13 marzo 1995; Costituzione, artt. 117, 118 e 119; legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 2*).

Conflitto proposto dalle regioni nei confronti dello Stato - Ammissibilità - Presupposti - Esistenza di una competenza costi-

tuzionalmente garantita alle regioni nella materia su cui verte la controversia - Eventuale mancanza - Inammissibilità del conflitto. (*Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 39, comma primo*).

N. 28 — Sentenza 5 febbraio 1996 Pag. 255

Rilevanza della questione - Delibazione e controllo - Valutazione dei fatti di causa - Potere della Corte - Esclusione, in presenza di motivazione del rimettente circa la sussistenza del requisito - Conseguenza - Rigetto di eccezione di inammissibilità dedotta dalla regione interveniente.

Rilevanza della questione - Questione concernente la norma che attribuisce il potere sanzionatorio amministrativo contestato - Pregiudizialità ai fini del giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione - Sussistenza, nonostante la mancata comparizione dell'opponente non giustificata da legittimo impedimento - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione basata su assunto contrario.

Regione Emilia-Romagna - Sanzioni amministrative in materie di competenza regionale - Sanzioni pecuniarie per circolazione su automezzi pubblici senza titolo di viaggio - Competenza a ricevere il verbale di infrazione e ad irrogare la sanzione - Attribuzione al direttore dell'azienda speciale trasporti consorziali di Bologna - Denunciata violazione dei principî fondamentali della legislazione statale e dello schema costituzionale di rapporti tra regioni ed enti locali, nonché dei principî di ragionevolezza, di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione - Insussistenza - Non fondatezza della questione. (*Legge Regione Emilia-Romagna 29 gennaio 1987, n. 4, artt. 4, 5 e 6; Costituzione, artt. 3, 97, 117 e 118*).

N. 29 — Sentenza 5 febbraio 1996 » 273

Ricorso statale - Presupposti - Deliberazione sufficientemente determinata del Consiglio dei ministri - Sussistenza, ove l'oggetto e i motivi dell'impugnazione siano desumibili da relazione ministeriale allegata alla deliberazione consiliare - Rigetto di eccezione di inammissibilità della Provincia di Bolzano.

Ricorso statale - Motivi - Corrispondenza sostanziale con quelli enunciati nell'atto di rinvio - Necessità - Giustificazione.

Ricorso statale - Motivi - Ampliamento di profili enunciati schematicamente nell'atto di rinvio - Possibilità - Rigetto di eccezione di inammissibilità della Provincia di Bolzano.

Ricorso statale - Indicazione delle norme censurate - Rettifica dell'indicazione erronea occorsa nell'atto di rinvio - Possibilità, ove l'errore risulti di assoluta evidenza - Rigetto di eccezione di inammissibilità della Provincia di Bolzano.

Ricorso statale - Motivi - Profili di censura non ricompresi nell'atto di rinvio né da esso desumibili - Inammissibilità della relativa questione.

Ricorso statale - Indicazione dei parametri - Parametri non pertinenti ai termini della controversia - Inammissibilità della relativa questione.

Provincia di Bolzano - Norme e provvidenze in materia di radiodiffusione - Contributi provinciali alle emittenti radiofoniche e televisive locali - Prevista concessione per trasmissioni di particolare valore riguardanti specifici problemi dell'Alto Adige, ovvero per l'acquisizione di notizie da un'agenzia di stampa di lingua tedesca o ladina, su parere del Comitato provinciale per i servizi radiotelevisivi - Ricorso statale - Impugnazione proposta sotto profili non ricompresi nell'atto di rinvio e in riferimento a parametri non pertinenti ai termini della controversia - Inammissibilità della questione. (*Legge Provincia di Bolzano riapprovata il 5 luglio 1995, artt. 3, comma 1, lett. c), 6 e 7; Costituzione, artt. 3, 21, 117 e 127*).

Provincia di Bolzano - Norme e provvidenze in materia di radiodiffusione - Contributi provinciali alle emittenti radiofoniche e televisive locali - Prevista concessione per trasmissioni di particolare valore riguardanti specifici problemi dell'Alto Adige, ovvero per l'acquisizione di notizie da un'agenzia di stampa di lingua tedesca o ladina, su parere del Comitato provinciale per i servizi radiotelevisivi - Ricorso statale - Denunciato contrasto con le norme fondamentali di riforma economico-sociale poste dalla legge n. 223 del 1990 - Erroneità dell'interpretazione data a queste ultime - Non fondatezza della questione. (*Legge Provincia di Bolzano riapprovata il 5 luglio 1995, artt. 3, comma 1, lett. c), 6 e 7; Statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige, artt. 5 e 11 - in relazione agli artt. 23, comma 2, e 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223*).

N. 30 — Sentenza 5 febbraio 1996 Pag. 285

Previdenza e assistenza sociale - Trattamento di fine rapporto - Erogazione da parte del Fondo di garanzia INPS in caso

- N. 73 — Sentenza 7 marzo 1996 Pag. 547
- Imposte e tasse in genere - Imposta straordinaria sui depositi bancari e postali dell'anno 1992 - Ritenuta erariale del sei per mille - Applicazione sull'ammontare risultante dalle scritture contabili alla data del 9 luglio 1992 - Denunciato contrasto con il principio di eguaglianza, con quello di capacità contributiva e con la tutela del risparmio - Esclusione - Non fondatezza della questione. (*D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 7 - come sostituito dalla legge di conversione 8 agosto 1992, n. 359 -; Costituzione, artt. 3, 47 e 53*).
- N. 74 — Sentenza 7 marzo 1996 » 553
- Enfiteusi - Affrancazione del fondo - Capitale di affranco - Determinazione - Criterio - Asserita reviviscenza dell'art. 971, ultimo comma, cod. civ., in conseguenza della dichiarazione di incostituzionalità relativa all'art. 1 della legge n. 270 del 1974 - Omessa previsione, nella norma codicistica, di un meccanismo di rivalutazione del canone enfiteutico, su cui basare il calcolo della somma di affrancazione - Inesistenza dell'oggetto del sollevato incidente di costituzionalità - Inammissibilità della questione. (*Cod. civ., art. 971, ultimo comma; Costituzione, art. 42*).
- Pronunce della Corte costituzionale - Pronunce additive - Introduzione di un meccanismo idoneo ad assicurare l'effettività di un diritto costituzionalmente garantito - Necessità affermata dalla Corte in via di *addictio* - Effetti nei confronti del legislatore e dei giudici.
- N. 75 — Ordinanza 7 marzo 1996 » 559
- Processo penale - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Consenso dell'imputato al patteggiamento - Revocabilità in caso di sopravvenuta legge più favorevole al reo - Omessa previsione - Asserita violazione del principio di eguaglianza (per disparità di trattamento in danno degli imputati che possono o meno avvalersi della legge più favorevole) - Questione basata su presupposto interpretativo chiaramente errato - Manifesta infondatezza. (*Cod. proc. pen., art. 447, comma 3; Costituzione, art. 3*).

- N. 58 — Ordinanza 21 febbraio 1996 Pag. 437

Possesso - Procedimenti possessori - Reclamo avverso i provvedimenti possessori interdittali - Proponibilità - Ritenu-
ta esclusione - Asserita disparità di trattamento rispetto ai
procedimenti nunciatori e denunciata limitazione del diritto
di difesa - Insussistenza, dovendo disattendersi l'interpreta-
zione restrittiva assunta dal rimettente - Manifesta infonda-
tezza della questione. (*Cod. proc. civ., art. 703; Costituzione,*
artt. 3 e 24).

- N. 59 — Sentenza 22 febbraio 1996 » 441

Regione Calabria - Dipendenti regionali - Personale assunto
nei gruppi consiliari - Inquadramento in ruolo - Retroattivo ri-
conoscimento, agli effetti dell'anzianità e degli aumenti perio-
dici di stipendio, del servizio preruolo prestato in rapporto di
diritto privato - Estensione indebita del regime dell'impiego di
ruolo, in violazione del principio di buon andamento della pub-
blica amministrazione - Illegittimità costituzionale - Assorbi-
mento di profili ulteriori. (*Legge Regione Calabria riapprova-
ta l'8 marzo 1995; Costituzione, artt. 3, 97 - e 117).*

Legge regionale - Formazione e controllo - Mancata dedu-
zione, da parte del Governo, di un vizio di legittimità costi-
tuzionale - Possibilità che lo stesso vizio sia fatto valere nei
modi e termini propri del giudizio di costituzionalità in via
incidentale - Sussistenza.

- N. 60 — Sentenza 22 febbraio 1996 » 447

Tribunali militari - Processo penale militare - Costituzione di
parte civile - Divieto - Ingiustificata disparità di trattamento
rispetto al processo penale comune e irragionevole compres-
sione del diritto di agire in giudizio - Illegittimità costituzio-
nale. (*Cod. pen. mil. di pace, art. 270, comma primo; Costi-
tuzione, artt. 3 e 24).*

Tribunali militari - Processo penale militare - Rapporti con il
giudizio civile - Sospensione obbligatoria del secondo in
pendenza del primo - Ingiustificata disparità di trattamento ri-
spetto al processo penale comune e irragionevole compres-
sione del diritto di agire in giudizio - Illegittimità costituzio-
nale consequenziale. (*Cod. pen. mil. di pace, art. 270, com-
ma secondo; Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 27).*

- N. 61 — Sentenza 22 febbraio 1996 Pag. 459
- Avvocato e procuratore - Procuratori legali - Possibilità di esercitare la professione *extra districtum* - Esclusione - Asse-rita disparità di trattamento rispetto agli avvocati comunitari (cui è consentito svolgere la professione in Italia senza limi-tazioni territoriali), nonché denunciata violazione del diritto al lavoro e del diritto di difesa - Insussistenza - Non fondatezza della questione - Superfluità dell'esame di censure ulteriori. (R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 - convertito, con modifi-che, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36 -, art. 5; cod. proc. civ., art. 82, comma terzo; Costituzione, artt. 3, 4 e 24).
- N. 62 — Sentenza 4 marzo 1996 » 471
- Ferrovie, tramvie e filovie - Personale delle aziende autofer-rotranviarie in concessione - Controversie disciplinari - Giu-risdizione attribuita al giudice amministrativo, anziché al giu-dice ordinario - Denunciata disparità di trattamento rispetto alla normativa vigente per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato (legge n. 210 del 1985), nonché asserita incidenza sul diritto di difesa - Non fondatezza della questione. (R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, all. A, art. 58, comma secondo; Co-stituzione, artt. 3 e 24).
- N. 63 — Sentenza 4 marzo 1996 » 479
- Processo penale - Misure cautelari personali - Trasgressione alle prescrizioni inerenti alla misura applicata (nella specie, arresti domiciliari) - Sostituzione o cumulo con misura più grave, su richiesta del pubblico ministero - Obbligo di pre-ventiva audizione del difensore dell'interessato - Omessa previsione - Denunciata violazione della garanzia della dife-sa e della parità tra accusa e difesa - Esclusione - Non fon-datezza della questione. (Cod. proc. pen., art. 276; Costitu-zione, artt. 3 e 24, comma secondo).
- N. 64 — Sentenza 4 marzo 1996 » 487
- Previdenza e assistenza sociale - Dipendenti delle imprese del settore siderurgico - Prepensionamento - Anzianità con-tributiva - Periodo massimo di accreditamento figurativo -

Riconoscimento alle lavoratrici nella misura di dieci anni stabilita per i lavoratori - Asserita impossibilità, in ragione della diversa età pensionabile delle donne rispetto agli uomini - Denunciata disparità di trattamento in danno delle lavoratrici - Insussistenza, alla stregua di interpretazione che tenga conto delle precedenti decisioni della Corte in materia - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione. (*Legge 23 luglio 1991, n. 223, art. 29; Costituzione, artt. 3 e 37*).

N. 65 — Sentenza 4 marzo 1996 Pag. 495

Ingiunzione (procedimento per) - Esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo in pendenza di opposizione - Prevista concessione con ordinanza «non impugnabile» - Conseguente irrevocabilità e immodificabilità dell'ordinanza stessa - Denunciata disparità di trattamento rispetto all'ingiunzione di pagamento o consegna *ex art. 186-ter* cod. proc. civ., nonché asserita violazione del diritto di difesa - Non fondatezza della questione. (*Cod. proc. civ., art. 648; Costituzione, artt. 3 e 24*).

N. 66 — Ordinanza 4 marzo 1996 » 503

Edilizia e urbanistica - Concessione edilizia in sanatoria - Misura dell'oblazione - Riduzione, qualora le opere abusive siano state realizzate al fine di ovviare a situazioni di «estremo disagio» - Denunciata indeterminatezza dell'espressione usata dal legislatore ed asserita violazione dei principi di tassatività della fattispecie penale e di uguaglianza - Manifesta infondatezza della questione. (*Legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 39, comma 13; Costituzione, artt. 3, comma primo, e 25, comma secondo*).

N. 67 — Ordinanza 4 marzo 1996 » 507

Reati militari - Carattere militare del reato - Qualificazione attribuita ad ogni violazione della legge penale militare - Conseguente riconoscimento della militarità di reati ontologicamente identici a quelli comuni - Asserita irrazionalità e denunciata lesione del principio di buon andamento dell'amministrazione della giustizia - Questione già dichiarata inammissibile, in ragione della discrezionalità spettante al legislatore in materia - Manifesta inammissibilità. (*Cod. pen. mil. di pace, art. 37; Costituzione, artt. 3 e 97, comma primo*).

- N. 68 — Ordinanza 4 marzo 1996 Pag. 511

Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature - Disciplina e regime delle sanzioni - Asserito difetto dei presupposti di necessità e urgenza dei decreti-legge censurati, nonché denunciata violazione del principio di eguaglianza, del diritto alla salute e dei vincoli posti dalle norme comunitarie - Sopravvenuto mutamento del quadro normativo complessivo (stante la mancata conversione dei decreti-legge impugnati e le modifiche introdotte nella regolamentazione definitiva della materia) - Restituzione degli atti ai giudici *a quibus*, per il riesame della rilevanza. (D.L. 16 novembre 1994, n. 629, artt. 3, comma 1, e 6, comma 2; D.L. 16 gennaio 1995, n. 9, intero testo e art. 3; Costituzione, artt. 3, 9, comma secondo, 10, 11, 25, 32, 41 e 77).

- N. 69 — Ordinanza 4 marzo 1996 » 517

Procedimento civile - Competenza per valore - Spostamento per effetto di cumulo di domande - Esclusione, «secondo un principio costituente diritto vivente», quando la parte faccia riserva di contenimento della condanna nei limiti della competenza per valore del giudice adito - Asserita violazione dei principi di precostituzione del giudice e di buon andamento della pubblica amministrazione - Non pertinenza dei parametri invocati - Manifesta infondatezza della questione. (Cod. proc. civ., artt. 10 e 14; Costituzione, artt. 25 e 97).

- N. 70 — Sentenza 7 marzo 1996 » 521

Processo penale - Competenza per territorio - Incompetenza territoriale dichiarata con sentenza dal giudice del dibattimento - Prevista trasmissione degli atti al giudice competente, anziché al pubblico ministero presso quest'ultimo - Violazione del diritto di difesa dell'imputato (nella specie, per l'impossibilità di formulare richiesta di rito abbreviato) - Illegittimità costituzionale *in parte qua* - Assorbimento di ulteriori censure. (Cod. proc. pen., art. 23, comma 1; Costituzione, art. 24 - artt. 3 e 25).

Processo penale - Competenza per territorio - Annullamento, da parte del giudice di appello, della sentenza di primo grado per incompetenza territoriale - Prevista trasmissione degli

Inammissibilità di questioni motivate *per relationem* con richiamo a precedenti ordinanze dello stesso giudice.

Rilevanza della questione - Motivazione - Esposizione dei fatti oggetto del giudizio *a quo* - Sufficienza di riferimenti idonei a dar conto dell'avvenuto apprezzamento della rilevanza - Rigetto di eccezione di inammissibilità basata su assunto contrario.

Giudizio *a quo* - Valutazioni del rimettente in ordine alla condizione delle parti ed all'esito del giudizio principale - Sindacabilità da parte della Corte - Esclusione - Rigetto di eccezioni di inammissibilità della questione.

Thema decidendum - Esame della questione nei limiti fissati dall'ordinanza di rimessione - Necessità - Integrazione con profili e parametri indicati dalle parti costituite - Esclusione.

Regione Lombardia - Inquinamento - Smaltimento dei rifiuti solidi urbani - Progetti per la realizzazione e gestione di nuove discariche pubbliche - Procedimento di approvazione - Previsione che la Giunta regionale si avvalga, ai fini istruttori, di un «apposito gruppo di valutazione», alle cui riunioni è invitato il Sindaco del Comune interessato - Contrasto con il principio fondamentale della legislazione statale che esige la partecipazione dei Comuni all'apposita conferenza di servizi - Illegittimità costituzionale parziale. (*Legge Regione Lombardia 9 settembre 1989, n. 42, art. 3, commi 8 e 9; Costituzione, art. 117 - in relazione all'art. 3-bis del d.l. 31 agosto 1987, n. 361, introdotto dalla legge di conversione 29 ottobre 1987, n. 441*).

Regione Lombardia - Inquinamento - Smaltimento dei rifiuti solidi urbani - Progetti per la realizzazione e gestione di nuove discariche pubbliche - Procedimento di approvazione - Disciplina regionale - Questioni di legittimità costituzionale motivate *per relationem*, con richiamo ad altre ordinanze del medesimo giudice - Manifesta inammissibilità. (*Legge Regione Lombardia 9 settembre 1989, n. 42, art. 3, commi 8 e 9; Costituzione, artt. 97, comma primo, 117, comma primo, e 118*).

N. 80 — Sentenza 7 marzo 1996 Pag. 593

Oggetto del giudizio incidentale - Norme della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome non «adeguate» ai nuovi principî posti dalla legislazione statale (art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992) - Sottoponibilità a

atti al giudice competente, anziché al pubblico ministero presso quest'ultimo - Illegittimità costituzionale conseguenziale *in parte qua*. (Cod. proc. pen., art. 24, comma 1; Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 27).

N. 71 — Sentenza 7 marzo 1996 Pag. 531

Processo penale - Misure cautelari personali (nella specie, custodia cautelare in carcere) - Sussistenza del requisito dei gravi indizi di colpevolezza - Valutazione da parte del giudice delle impugnazioni - Preclusione nell'ipotesi di avvenuta emissione di decreto di rinvio a giudizio (a norma dell'art. 429 cod. proc. pen.) - Limitazione irragionevolmente discriminatoria e gravemente lesiva del diritto di difesa - Illegittimità costituzionale *in parte qua* - Assorbimento di profili ulteriori. (Cod. proc. pen., artt. 309 e 310; Costituzione, artt. 3, 24 - 13, comma secondo, e 111, comma secondo).

N. 72 — Sentenza 7 marzo 1996 » 541

Esecuzione forzata in genere - Espropriazione presso terzi - Crediti pignorabili - Retribuzioni dovute dall'armatore al lavoratore marittimo - Pignorabilità e sequestrabilità, fino a concorrenza di un quinto, esclusivamente a causa di alimenti dovuti per legge o di debiti (certi, liquidi ed esigibili) verso l'armatore dipendenti dal servizio della nave - Insussistenza dell'originaria ragione giustificativa della limitazione - Contrasto con il principio di eguaglianza - Illegittimità costituzionale. (Cod. nav., art. 369, comma primo; Costituzione, art. 3).

Esecuzione forzata in genere - Espropriazione presso terzi - Crediti pignorabili - Retribuzioni dovute al personale di volo delle imprese di navigazione aerea - Pignorabilità e sequestrabilità, fino a concorrenza di un quinto, esclusivamente a causa di alimenti dovuti per legge o di debiti (certi, liquidi ed esigibili) verso l'esercente dipendenti dal servizio - Limitazione analoga a quella, già dichiarata incostituzionale, relativa alle retribuzioni del personale marittimo - Illegittimità costituzionale conseguenziale. (Cod. nav., art. 930, comma primo; Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 27).

tazioni non implausibili - Sindacabilità da parte della Corte - Esclusione - Rigetto di eccezioni di inammissibilità formulate dalla parte costituita.

Provincia di Bolzano - Edilizia e urbanistica - Regime della concessione edilizia comunale - Prevista esenzione per le opere di difesa nazionale, e non anche per le opere pubbliche di competenza statale o di interesse nazionale (nella specie, per le opere ferroviarie) - Denunciata inosservanza di un principio generale dell'ordinamento nonchè dei limiti alla potestà legislativa provinciale in materia - Possibilità di interpretazione adeguatrice della disposizione censurata - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione. (*Decreto Pres. Giunta provinciale di Bolzano 23 giugno 1970, n. 20, art. 24, comma secondo, secondo periodo; Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, artt. 4 e 8*).

N. 3 — Sentenza 8 gennaio 1996 Pag. 31

Rilevanza della questione - Motivazione del giudice rimettente - Plausibilità - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione formulata dalla parte costituita.

Petitum - Richiesta di pronuncia additiva - Sussistenza o meno del carattere costituzionalmente obbligato dell'*addictio* - Valutazione inerente al merito della questione - Rigetto di eccezione di inammissibilità formulata dalla parte costituita.

Industria e commercio - Brevetti per invenzioni industriali - Invenzioni farmaceutiche brevettate all'estero prima della dichiarazione di incostituzionalità del divieto nazionale di brevettabilità dei farmaci - Presentazione della domanda di brevetto in Italia successivamente alla scadenza del termine annuale per rivendicare la cd. "priorità unionista" - Tutela brevettuale delle imprese farmaceutiche che versano in tale situazione - Omessa previsione - Denunciata disparità di trattamento ed asserito contrasto con la tutela della ricerca scientifica e con la libertà di iniziativa economica - Insussistenza - Non fondatezza della questione. (*R.D. 28 giugno 1939 n. 1127, artt. 14 e 15 - come modificati dal d.P.R. 22 giugno 1979, n. 338 -; Costituzione, artt. 3, 9 e 41*).

Pronunce della Corte costituzionale - Dichiarazione di illegittimità costituzionale - Efficacia retroattiva - Limiti - Intangibilità dei rapporti esauriti - Inclusione fra essi dei rapporti pregiudicati da decadenza verificatasi in forza di norma diversa da quella dichiarata incostituzionale. (*Costituzione, art. 136*).

amministrazione - Insussistenza - Manifesta infondatezza della questione. (D.L. 8 giugno 1992, n. 306 - convertito, con modifiche, nella legge 7 agosto 1992, n. 356 -, art. 12-sexies -; Costituzione, artt. 3, 24, comma secondo, 27, comma secondo, 42 e 97).

N. 19 — Ordinanza 22 gennaio 1996 Pag. 175

Impiego pubblico - Indennità integrativa speciale - Quota computabile nella base di calcolo dell'indennità di fine rapporto - Determinazione legislativa e previsioni connesse (estinzione dei giudizi pendenti, compensazione delle spese processuali, onere di presentare domanda amministrativa di riliquidazione, esclusione di interessi e rivalutazione monetaria sulle somme da riliquidare) - Denunciate violazioni del diritto di azione e difesa, delle garanzie di precostituzione e indipendenza del giudice, del principio di eguaglianza e di quello di proporzionalità della retribuzione differita - Manifesta infondatezza delle questioni. (Legge 29 gennaio 1994, n. 87, art. 1, comma 1, lett. a) e b), art. 2, comma 4, art. 3, commi 1 e 2, art. 4; Costituzione, artt. 3, 24, commi primo e secondo, 25, comma primo, 36, 103 e 113).

N. 20 — Sentenza 24 gennaio 1996 » 179

Previdenza e assistenza sociale - Riscatto di periodi di studio - Riscattabilità della durata del corso legale di studi per il conseguimento di diplomi di grado universitario - Omessa previsione - Irragionevolezza (sia per disparità di trattamento rispetto ai corsi di laurea, sia in considerazione del ritardo nell'inizio dell'attività lavorativa) - Illegittimità costituzionale in parte qua. (D.L. 2 marzo 1974, n. 30 - convertito in legge 16 aprile 1974, n. 114 -, art. 2-novies, comma primo; Costituzione, art. 3).

N. 21 — Sentenza 24 gennaio 1996 » 183

Processo penale - Incompatibilità del giudice - Giudice per le indagini preliminari che abbia respinto la richiesta di archiviazione e ordinato al pubblico ministero di formulare l'imputazione - Incompatibilità a partecipare all'udienza preliminare - Omessa previsione - Questione già risolta con prece-

- N. 76 — Ordinanza 7 marzo 1996 Pag. 563
- Aborto e interruzione volontaria della gravidanza - Interruzione della gravidanza di donna minorenne - Potere autorizzatorio del giudice tutelare - Sussistenza anche al di fuori dei casi di pericolo per la salute della gestante - Denunciato contrasto con il diritto alla vita del concepito e con la protezione della maternità - Manifesta inammissibilità della questione, per difetto di rilevanza. (*Legge 22 maggio 1978, n. 194, artt. 4, 5 e 12; Costituzione, artt. 2 e 31, comma secondo*).
- N. 77 — Ordinanza 7 marzo 1996 » 569
- Lavoro (rapporto di) - Licenziamento illegittimo - Ordine di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro - Facoltà del lavoratore di optare per il pagamento di un'indennità sostitutiva - Subordinazione di tale facoltà alla sussistenza di «giusti motivi» - Mancata previsione - Denunciato contrasto con il principio di razionalità - Questione già respinta - Manifesta infondatezza. (*Legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, comma quinto - nel testo modificato dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108 -; Costituzione, art. 3*).
- N. 78 — Ordinanza 7 marzo 1996 » 573
- Sanità pubblica - Assistenza sanitaria indiretta al cittadino residente in Italia - Diritto al rimborso per le prestazioni sanitarie ottenute all'estero in ipotesi di urgenza e di pericolo di aggravamento della malattia - Esclusione, quando non si tratti di prestazioni connotate da altissima specializzazione - Denunciata lesione del diritto alla salute ed'asserita irragionevolezza - Richiesta alla Corte di sentenza additiva in assenza di soluzione obbligata - Manifesta inammissibilità della questione. (*Legge 23 ottobre 1985, n. 595, art. 3, comma quinto; Costituzione, artt. 3 e 32, comma primo*).
- Pronunce della Corte costituzionale - Pronunce additive - Assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata - Manifesta inammissibilità della questione.
- N. 79 — Sentenza 7 marzo 1996 » 577
- Ordinanza di rimessione - Motivazione sulla rilevanza e non manifesta infondatezza della questione - Necessaria completezza e autosufficienza - Giustificazione - Conseguenza -